



REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO

ALLE MISURE SOCIALI

COMUNALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 17/12/2025

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	3
CAPO I - OGGETTO, FINALITA', PRINCIPI GENERALI, DESTINATARI	3
ART. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 – FINALITÀ DELLE MISURE SOCIO-ASSISTENZIALI.....	4
ART. 3 – PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 4 – DESTINATARI DELLE MISURE SOCIALI E LORO DIRITTI	5
ART. 5 – DEFINIZIONI.....	5
CAPO II - BISOGNO E SUA VALUTAZIONE	6
ART. 6 – BISOGNI FONDAMENTALI.....	6
ART. 7 – MISURAZIONE DEL BISOGNO - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)	6
ART. 8 – COINVOLGIMENTO DEI TENUTI AGLI ALIMENTI	7
CAPO III - ACCESSO ALLE MISURE SOCIALI	8
ART. 9 – UFFICIO SERVIZI SOCIALI.....	8
ART. 10 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.....	8
ART. 11 – ACCESSO ALLE MISURE SOCIALI.....	8
ART. 12 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE PRELIMINARE	9
ART. 13 – PROGETTO PERSONALIZZATO.....	10
ART. 14 – AMMISSIONE O DINIEGO, RICORSI	11
ART. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI.....	12
TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SOCIALI	13
CAPO I - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE	13
ART. 16 – DEFINIZIONI AI SENSI DEL DPCM N. 159/2013	13
ART. 17 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISURE SOCIALI COMUNALI	13
ART. 18 – SOGLIA PER LA GRATUITÀ DELLE MISURE, CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI, ENTITA' DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	16
CAPO II - SERVIZI SOCIALI COMUNALI	16
ART. 19 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	16
ART. 20 – SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	18
ART. 21 – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE	20
ART. 22 – SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO	21
ART. 23 – CENTRI ESTIVI	23
ART. 24 – HOME VISITING	25
CAPO III - PRESTAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO	26
ART. 25 – PRESTAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO – CARATTERISTICHE GENERALI	26
ART. 26 – PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTINUATIVE.....	27
ART. 27 – PRESTAZIONI ECONOMICHE STRAORDINARIE	28
ART. 28 – PRESTITO SOCIALE.....	29
ART. 29 – BONUS IDRICO INTEGRATIVO	29
ART. 30 – RIDUZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO- EDUCATIVI	31
ART. 31 – CONTRIBUTO PER DOPOSCUOLA	32
ART. 32 - MISURE PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI ABITATIVI	33
CAPO IV - PRESTAZIONI ECONOMICHE PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE	34
ART. 33 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITÀ DIURNE	34
ART. 34 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI, O MADRI CON BAMBINI IN COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALI O RESIDENZIALI	35
ART. 35 - INTEGRAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI ANZIANI ED ADULTI.....	37
ART. 36 - CONTRIBUTI ECONOMICI A COPERTURA DI PROGETTI MULTIDIMENSIONALI CON I SERVIZI SPECIALISTICI DELL'A.U.L.S.S.	39
TITOLO III – NORME FINALI	39
ART. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39
ART. 38 – ACCESSO AGLI ATTI.....	39
ART. 39 – NORME DI RINVIO, ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI.....	39

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - OGGETTO, FINALITA', PRINCIPI GENERALI, DESTINATARI

Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'erogazione del sistema integrato di misure sociali organizzate dal Comune di Barbarano Mossano nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle normative vigenti e in particolare dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 128*" e dalla Legge 08.11.2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".
2. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241:
 - a) disciplina le finalità, i principi generali, i destinatari, le modalità di accesso e i criteri generali di erogazione del sistema di misure sociali riconoscibili dal Comune di Barbarano Mossano e non altrimenti regolamentate;
 - b) individua i criteri di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono misure sociali comunali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nell'entità o nel costo a determinate situazioni economiche;
 - c) detta i criteri per la determinazione dell'entità e della durata delle misure sociali comunali riconoscibili ai singoli beneficiari;
 - d) norma i procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire delle misure sociali contemplate nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti;
 - e) demanda alla Giunta comunale l'adozione dei provvedimenti attuativi necessari per permettere l'accesso alle singole misure comunali, nonché -ove necessario- l'aggiornamento dei criteri per la valutazione del bisogno e per la definizione dell'entità delle singole provvidenze, nei limiti della programmazione economico-finanziaria delle risorse destinate al sistema sociale.
3. Le misure normate dal presente Regolamento integrano il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto esse sono poste in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato degli interventi di carattere sociale, in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.
4. Il presente Regolamento non disciplina:
 - a) i benefici economici, i servizi e le prestazioni che, pur essendo erogati dal Comune, sono disciplinati da leggi e regolamenti statali o regionali;
 - b) i benefici economici, i servizi e le prestazioni disciplinati e/o erogati dall'Ambito territoriale sociale VEN 6, cui il Comune appartiene;
 - c) le materie oggetto di apposita regolamentazione, promanante dalla Conferenza o da Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell'A.U.L.S.S. n. 8 Berica e recepite dal Comune;
 - d) il servizio di asilo nido integrato comunale, in quanto oggetto di apposito regolamento;
 - e) ogni altra misura sociale comunale, già normata da specifici provvedimenti, o da accordi e convenzioni con altri soggetti, cui il presente regolamento fa generico o espresso rinvio.

Art. 2 – FINALITÀ DELLE MISURE SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Ai sensi della normativa vigente, gli interventi, le prestazioni e i servizi socio-assistenziali costituiscono l'insieme delle misure finalizzate a prevenire, rimuovere o ridurre le situazioni di bisogno che le persone singole e le famiglie incontrano nel corso della loro vita derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Essi definiscono il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, in relazione a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di Livelli Essenziali delle Prestazioni e di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali.

2. Le misure sociali comunali, disciplinate dal presente regolamento, sono rivolte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire, contenere e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari, le cause di ordine economico, sociale, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b) garantire il diritto della persona al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- c) sviluppare l'autonomia delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali, sanitari e del sistema scolastico e formativo;
- d) contrastare i processi di esclusione e di cronicizzazione del disagio sociale, superando logiche puramente assistenziali o differenziate per categorie di assistiti;
- e) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi componenti;
- f) favorire l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo delle persone socialmente disadattate o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali;
- g) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti;
- h) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- i) promuovere nell'ambito del sistema locale i servizi sociali in rete, valorizzare le risorse della collettività e gli interventi di auto aiuto, favorire la cittadinanza attiva e l'attivazione di risorse personali, familiari, istituzionali e informali presenti nel territorio, sostenere l'attività del privato sociale, delle organizzazioni no-profit e di volontariato della comunità locale.

3. Tali finalità vengono attuate secondo l'ordine delle priorità del Comune e dei bisogni del cittadino, con particolare attenzione alle categorie più deboli e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 3 – PRINCIPI GENERALI

1. Le misure sociali normate dal presente regolamento si conformano ai principi di universalità, uguaglianza, equità, imparzialità non discriminazione e personalizzazione, in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, assicurando trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino, sostenendola nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi concepiti nel rispetto delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli;
- b) adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale della persona;
- c) autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- d) coinvolgimento della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, nella realizzazione del progetto personalizzato di sostegno;

- e) semplificazione formale e trasparenza, avvalendosi di modalità di comunicazione e di strumenti che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione rende progressivamente disponibili, nel rispetto dei vincoli procedurali previsti dalla normativa vigente;
- f) compartecipazione degli utenti al costo di taluni servizi, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 4 – DESTINATARI DELLE MISURE SOCIALI E LORO DIRITTI

1. Le misure sociali previste dal presente regolamento sono rivolte alle persone residenti nel Comune di Barbarano Mossano, ed in particolare:
 - a) ai cittadini italiani;
 - b) ai cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
 - c) ai cittadini extracomunitari, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.
2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale, l'ente - in deroga al requisito della residenza - può attivare interventi urgenti atti a fronteggiare il bisogno emergenziale e indifferibile. Il Servizio sociale professionale garantisce la contestuale attivazione nei confronti del comune di residenza dell'assistito, sia per richiedere la tempestiva assunzione del caso e dei correlati doveri di assistenza, sia eventualmente per agire, se del caso, anche in rivalsa delle spese sostenute in via emergenziale.
3. Fermo quanto sopra, sono destinatari delle diverse misure di assistenza sociale i soggetti individuati specificamente per ciascuna misura dagli articoli del Titolo II del presente Regolamento.
4. Il Comune garantisce al destinatario delle misure sociali:
 - a) l'informazione trasparente sulle prestazioni e i servizi disciplinati dal presente Regolamento, nonché sulle modalità per accedervi;
 - b) la consulenza professionale di un assistente sociale;
 - c) la tutela della riservatezza dei dati e informazioni personali;
 - d) l'individuazione del referente del progetto personalizzato;
 - e) la partecipazione alla definizione, realizzazione e verifica del progetto personalizzato, anche attraverso valutazioni multidisciplinari.
5. Il personale del servizio sociale comunale cura, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, la gestione e l'aggiornamento della banca dati interna relativa ai beneficiari delle diverse misure sociali, sia quelle previste dal presente regolamento, sia quelle contemplate da altre norme (statali, regionali o d'ambito) comunque gestite dal servizio sociale, ai fini della programmazione delle attività del servizio stesso nonché delle risorse finanziarie necessarie al suo espletamento.

Art. 5 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "misure sociali" il complesso organizzato di interventi, servizi e prestazioni sociali che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
 - b) per "interessato" o "beneficiario" la persona o la famiglia destinataria della misura assistenziale;
 - c) per "richiedente" la persona che richiede l'assistenza, che può essere persona diversa dal beneficiario finale o diretto interessato;
 - d) per "presa in carico" l'instaurarsi della relazione professionale con il Servizio sociale professionale;
 - e) per "progetto personalizzato" il programma, elaborato dal Servizio sociale professionale con l'eventuale concorso di altre figure professionali a seguito della valutazione professionale del caso, che dato conto della situazione personale dell'interessato individua gli interventi, i servizi, le prestazioni da erogare e ne stabilisce tempi e modalità;
 - f) per "P.A.I." il Piano Assistenziale Individualizzato, elaborato per le prestazioni di carattere socio-assistenziale;

- g) per “P.P.S.E.” il Progetto Personalizzato Socio -Educativo, elaborato per le prestazioni di natura educativa;
- h) per “Progetto quadro” l'insieme coordinato ed integrato delle prestazioni e dei servizi sociali, sanitari ed educativi rivolti a minori in situazioni di pregiudizio o di rischio di pregiudizio e alle figure genitoriali e familiari, finalizzato a ridurre il rischio di uno sviluppo patologico;
- i) per S.A.D. e P.A.D.: rispettivamente Servizio di Assistenza Domiciliare e Servizio Pasti A Domicilio;
- j) per R.S.A: Residenza Sanitaria Assistenziale;
- k) per I.S.E.E. e D.S.U.: rispettivamente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente e la Dichiarazione Sostitutiva Unica;
- l) per C.A.F.: Centri Assistenza Fiscale;
- m) per V.M. valutazione multidimensionale;
- n) per U.V.M.D. unità valutativa multidimensionale;
- o) per S.S.P. servizio sociale professionale.

CAPO II - BISOGNO E SUA VALUTAZIONE

Art. 6 – BISOGNI FONDAMENTALI

1. Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all’alimentazione, all’igiene e alla cura della persona, all’abbigliamento, all’abitazione, alla salute, alla scolarizzazione e formazione, al lavoro, ai rapporti sociali.
2. Fermi restando i requisiti di accesso stabiliti per ogni singola misura del presente Regolamento, l’accesso prioritario alle misure sociali è garantito a favore delle persone e dei nuclei familiari che versano in situazioni di urgente e grave bisogno.

Art. 7 – MISURAZIONE DEL BISOGNO - INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

1. E’ prerogativa del Comune stabilire se una misura sociale è subordinata alla verifica della condizione economica del beneficiario o meno, così come individuare lo strumento più idoneo a misurarla, in considerazione delle caratteristiche e finalità della misura stessa.
2. Qualora il Comune subordini l’erogazione di una misura alla verifica della condizione economica del richiedente ed alla necessità di misurarla, si fa di norma riferimento all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D. Lgs. 03.05.2000 n. 130 *"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"* e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)"* e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei dati forniti mediante il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e del Decreto 7 novembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
3. Per l’assistenza alla compilazione della dichiarazione e il successivo rilascio dell’attestazione I.S.E.E., il richiedente può avvalersi dei C.A.F..
4. Per l’accesso alla misura richiesta si fa riferimento all’I.S.E.E. del richiedente e di tutti i componenti del suo nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell’I.S.E.E. fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi delle norme su richiamate, alla cui disciplina si rinvia completamente. Per una effettiva valutazione della situazione socio-economica familiare, nei casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponda al nucleo di effettiva convivenza, il Servizio sociale professionale può considerare, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E., una composizione del nucleo familiare estratta.

5. Al nucleo, comunque definito, si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui D.P.C.M. n.159/2013, e ss. mm. e ii.
6. Il richiedente è tenuto a comunicare, nel corso dell'anno, eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati, e se richiesto dal servizio sociale a presentare un'attestazione I.S.E.E. aggiornata, che opererà a partire dal mese successivo a quello di presentazione.
7. Ferma la disciplina specifica dettata per le singole misure, ai fini della presa in carico della persona e della correlata calibrazione delle misure attivabili, il Servizio sociale professionale, nella valutazione complessiva del bisogno tiene in debita considerazione, oltre al dato emergente dall'Attestazione I.S.E.E. e ai dati comunque desumibili dalla D.S.U., anche altri dati di norma non rilevati/rilevabili o ponderati/ponderabili da tale strumento quali a mero titolo esemplificativo:
- a) indennità di accompagnamento, provvidenze o assegni non considerati nella D.S.U.;
 - b) contributi percepiti/percipiendi nel periodo di erogazione della misura richiesta;
 - c) situazione reddituale del richiedente e del suo nucleo familiare con riferimento alla media delle ultime 3 mensilità;
 - d) patrimonio complessivo disponibile, sia mobiliare che immobiliare al momento della domanda;
 - e) possesso di particolari beni mobili di rilevante valore economico;
 - f) spese per assistenza sanitaria debitamente documentate;
 - g) canoni di locazione, spese condominiali e simili;
 - h) spese relative agli immobili di proprietà, comprese le utenze.
8. Egualmente il servizio sociale professionale tiene conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del soggetto e del suo nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dai servizi territoriali e che possono comprendere situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione I.S.E.E..
9. La Giunta comunale aggiorna i valori I.S.E.E. e l'entità delle singole misure previste nel Titolo II del presente regolamento, qualora ne ravvisi la necessità o opportunità, di norma in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.
10. Qualora il Comune intenda avvalersi per l'erogazione di una misura sociale di uno strumento di misurazione della condizione economica del richiedente diverso dall'I.S.E.E., ne dà conto nelle norme che definiscono e regolamentano la misura stessa, motivando le ragioni che giustificano il mancato riferimento alla normativa I.S.E.E. su richiamata.
11. Per misure non previste dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per analoghe tipologie di prestazioni.

Art. 8 – COINVOLGIMENTO DEI TENUTI AGLI ALIMENTI

1. Ai fini della ricognizione e misurazione del bisogno, è oggetto di valutazione, oltre alla condizione socio-economica del richiedente e del nucleo familiare convivente, anche quella della rete familiare allargata, non sostituendosi il Comune a quest'ultima, relativamente agli obblighi di cui all'art. 433 del Codice Civile.
2. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati dal Servizio Sociale Professionale, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, e, avendone i mezzi, per un'assunzione diretta delle esigenze rappresentate dal richiedente ovvero rilevate d'ufficio.
3. Qualora i soggetti obbligati agli alimenti, economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengano dal farlo, il Comune valuta di attivarsi comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente in stato di urgente ed indifferibile bisogno, per il tempo strettamente necessario a consentire al soggetto richiedente di esperire quanto giuridicamente necessario al fine di ottenere dai soggetti civilmente obbligati l'adempimento dei loro doveri, riservandosi nei confronti dei suddetti obbligati ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
4. Il Servizio Sociale Professionale può rilevare la necessità di attivare una misura di sostegno a favore del soggetto in grave stato di bisogno a prescindere dal coinvolgimento della rete parentale, qualora espliciti espressamente e specificamente nella relazione tecnico professionale le ragioni che

giustificano l'opportunità di mantenere in essere i rapporti con i familiari altrimenti pregiudicati dall'azione giudiziaria ovvero i motivi dell'impossibilità del richiedente di attivare le suddette procedure.

5. Il Comune interviene direttamente qualora non vi siano soggetti civilmente obbligati.

CAPO III - ACCESSO ALLE MISURE SOCIALI

Art. 9 – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

1. L'ufficio servizi sociali ha compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico, provvedendo a fornire una serie articolata di prestazioni, interventi e servizi per il tramite delle diverse figure professionali che lo compongono, sulla base di un modello operativo strutturato ed organizzato, al fine di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con altri servizi socio-sanitari ed educativi presenti nel territorio, le cause d'ordine economico, sociale, ambientale e culturale che creano situazioni di bisogno ed emarginazione della persona.

Art. 10 – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

1. Il Servizio Sociale Professionale (S.S.P.) è l'insieme delle attività professionali poste in essere dall'assistente sociale, che opera coadiuvato dall'attività amministrativa dell'ufficio servizi sociali.

2. Salvo non sia diversamente previsto dalla specifica disciplina della singola misura, la valutazione della situazione globale della persona o famiglia che richiede l'accesso alle misure sociali previste nel presente Regolamento compete al S.S.P..

3. L'assistente sociale svolge attività di:

- consulenza professionale e orientamento per l'accesso alla rete dei servizi sociali e socio-sanitari;
- valutazione, presa in carico ed attivazione nelle situazioni di disagio, promuovendo l'autodeterminazione della persona, lo sviluppo delle sue potenzialità e, nei casi più complessi, il sostegno nei progetti orientati all'uscita dalla cronicità o al contenimento del disagio;
- definizione degli interventi in esecuzione delle disposizioni della magistratura;
- attivazione di servizi sociali e socio-sanitari, nell'ambito dei regolamenti vigenti ed entro i limiti delle risorse disponibili;
- istruttoria di ricorsi, esposti e segnalazioni agli organi giudiziari per la tutela dei soggetti deboli, ai sensi della normativa vigente;
- partecipazione alle U.V.M.D. per l'accesso al sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali e socio-sanitari, con particolare riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali;
- cooperazione tecnica con i soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato finalizzate alla rilevazione dei bisogni e alla progettazione partecipata;
- attività di ricerca e documentazione.

Art. 11 – ACCESSO ALLE MISURE SOCIALI

1. L'accesso alle prestazioni, agli interventi e ai servizi di cui al presente Regolamento avviene:

- a) su istanza del diretto interessato o di chi ne cura gli interessi ovvero, del curatore, tutore, amministratore di sostegno;
- b) su istanza dell'esercente la responsabilità genitoriale, in caso il destinatario dell'intervento sia minore di età;
- c) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- d) d'ufficio nelle situazioni in cui l'intervento è necessario e indifferibile;
- e) su segnalazione di soggetti istituzionali o del privato sociale che vengano a conoscenza di situazioni di pregiudizio o bisogno in ragione della loro funzione, quali a mero titolo

esemplificativo: i servizi specialistici dell'Asl, i Servizi scolastici, l'Ambito Territoriale sociale, il Centro per l'impiego, la Caritas.

2. L'istanza dell'utente è di norma presentata su apposita modulistica, resa disponibile sul sito istituzionale dell'ente e presso l'ufficio servizi sociali; il Servizio sociale professionale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande.

3. Il richiedente allega all'istanza:

- copia del documento di riconoscimento (non necessario nel caso di invio telematico dell'istanza mediante SPID o CIE);
- attestazione I.S.E.E., valida e aggiornata o, se non disponibile, D.S.U.;
- ogni altro documento richiesto dalla specifica disciplina della misura richiesta ovvero dal Servizio Sociale Professionale, ritenuto utile ai fini della valutazione del caso, che non possa essere acquisito d'ufficio presso il Comune stesso ovvero presso altre Pubbliche Amministrazioni.

4. E' onere del richiedente corredare la domanda con ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell'interessato e/o del suo nucleo familiare.

5. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente, preventivamente informato in tal senso dal personale del servizio:

- esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi, ai sensi della normativa vigente, le categorie particolari di dati personali di cui all'art. 2-sexies del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, e i dati genetici, biometrici e relativi alla salute di cui all'art. 2-septies del D. Lgs. n. 196/2003;
- conferma di essere a conoscenza che, nel caso di ammissione al beneficio, possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, e che in caso di dichiarazione mendace rilevante ai fini della concessione del beneficio, lo stesso potrà essere recuperato della quota parte indebitamente ricevuta, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.

6. Il beneficiario delle misure disciplinate nel presente Regolamento è tenuto a comunicare, entro massimo 30 giorni, ogni variazione delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio.

7. Il Servizio Sociale Professionale può promuovere il ricorso all'istituto dell'Amministratore di sostegno, così come previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, per le persone fragili sole o con rete familiare non attivabile che si trovino nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi a cause di patologie di ordine fisico, psichico o cognitivo, anche transitorie.

8. L'accesso alle misure sociali di cui al presente Regolamento, avviene di norma attraverso le seguenti fasi: istruttoria e valutazione, progetto personalizzato, ammissione e verifica.

ART. 12 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE PRELIMINARE

1. Salvo non sia diversamente previsto dalla specifica disciplina della misura, il Servizio sociale professionale effettua la valutazione preliminare del caso attraverso l'ascolto e la definizione del bisogno del richiedente. A tal fine il Servizio sociale professionale:

- valuta tramite colloquio la reale situazione di bisogno dell'interessato;
- cura l'istruttoria amministrativa dell'istanza;
- integra l'istruttoria - se opportuno o necessario - sia con ulteriori colloqui di approfondimento, sia con una visita presso il domicilio della persona interessata e del suo nucleo familiare;
- acquisisce d'ufficio ogni utile informazione, sia da altri servizi sia da soggetti privati, se necessario previamente autorizzato dal richiedente;
- verifica - secondo il principio della sussidiarietà - la possibilità della rete familiare e sociale dell'interessato nonché di quella dei servizi pubblici e del privato sociale di collaborare nella risposta al bisogno rilevato.

2. Possono, a seconda dei casi, costituire oggetto della valutazione del Servizio sociale professionale i seguenti elementi:

- a) condizione personale e di salute,
- b) situazione familiare e delle relazioni sociali;

- c) situazione economica e lavorativa del richiedente e del nucleo familiare convivente;
- d) situazione abitativa;
- e) presenza di condizioni di parziale o totale non autosufficienza della persona interessata o di uno o più componenti della famiglia interessata;
- f) risorse personali, della rete familiare allargata e di quella sociale, ivi compresi i servizi già attivati da altri enti e gli aiuti del privato sociale, anche in forme non economiche;
- g) il possibile coinvolgimento nel caso di altri servizi sociali e/o sociosanitari, con possibilità di accesso a interventi assistenziali diversi da quelli di cui al presente Regolamento;
- h) impegno concretamente manifestato dalla persona o famiglia per l'autonomo superamento della situazione di bisogno e/o disagio;
- i) rispetto di eventuali progetti assistenziali pregressi e delle loro condizioni;
- j) in caso di misura rivolta a un minore, stato di salute e di crescita dello stesso, nonché funzioni di educazione e cura esercitate dai genitori.

3. Nessun beneficio economico può essere concesso al richiedente che non accetta lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa e la valutazione preliminare del Servizio sociale professionale, nei casi in cui essa è contemplata dal presente regolamento; parimenti è precluso l'accesso al servizio sociale richiesto, salvo diversa previsione della disciplina specifica della misura.

ART. 13 – PROGETTO PERSONALIZZATO

1. Salvo non sia diversamente previsto dalla specifica disciplina della misura, il Servizio sociale professionale, se soddisfatti gli specifici requisiti di accesso alla singola misura previsti dal presente regolamento, cura la predisposizione del progetto personalizzato di assistenza, quale piano di intervento concordato con il diretto interessato, o con il suo rappresentante legale, ovvero con chi ne tutela gli interessi.

2. Il progetto è finalizzato al superamento dello stato di bisogno, alla prevenzione degli aggravamenti o al contenimento del disagio e richiede, ove possibile, l'attivo coinvolgimento del diretto interessato in un processo di crescita personale nell'autonomia e nella partecipazione sociale, prevede pertanto l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare.

3. Il progetto è sottoscritto per accettazione dal richiedente, che ne assume gli impegni concordati e in esso contenuti, compresi gli oneri economici eventualmente previsti. Se riguarda un minore è sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale; è prevista l'acquisizione del parere del minore che abbia compiuto il dodicesimo anno di età per le azioni previste dal progetto a lui rivolto.

4. Nel progetto personalizzato vengono rappresentati la situazione di bisogno, gli obiettivi, le azioni, le prestazioni o i servizi da attivare, la sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti la misura, l'eventuale costo a carico dell'interessato, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica degli esiti.

5. Il progetto è temporaneo e differenziato a seconda della complessità del bisogno e della tipologia dei servizi o delle prestazioni da attivare, rispetta le priorità stabilite dalla disciplina della singola misura ed è comunque finanziato entro gli stanziamenti di bilancio.

6. In caso di bisogni complessi di natura socio-sanitaria, che richiedono una valutazione multiprofessionale, viene attivata l'Unità Valutativa Multidimensionale. L'U.V.M.D. definisce il progetto, individua la tipologia di prestazioni e/o i servizi da attivare e la ripartizione dei costi sociali e sanitari secondo i livelli essenziali di assistenza, di cui alla normativa statale e regionale vigente, e il referente del progetto. Può proporre l'attivazione di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

7. Di norma il progetto è redatto in forma di apposita relazione sociale o altro strumento informativo, in essa è formulata la proposta di intervento ovvero di rigetto dell'istanza, sulla base dei criteri definiti dal presente Regolamento.

8. Per i casi in cui vi siano uno o più componenti del nucleo seguiti da servizi sociali territoriali (es: S.E.R.D. – Servizio per le dipendenze, C.S.M. Centro salute mentale, CE.A.V. Centro Antiviolenza, S.P.T.M. Servizio Protezione e Tutela Minori) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte del Comune rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il Servizio Sociale Professionale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione

scritta a detti servizi, che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della “presa in carico”.

9. La chiusura anticipata delle misure previste dal progetto personalizzato avviene:

- a) per il venir meno del bisogno, accertato dall'assistente sociale;
- b) per il raggiungimento degli obiettivi programmati con il diretto interessato;
- c) su istanza del diretto interessato, o del suo rappresentante o di chi ne cura gli interessi;
- d) per interruzione del progetto personalizzato, ai sensi del successivo art. 15.

ART. 14 – AMMISSIONE O DINIEGO, RICORSI

1. L'istruttoria della domanda si conclude con una decisione finale di accoglimento, di rigetto o eventualmente di revoca di precedente beneficio, assunta dal Responsabile del Servizio Sociale; nei casi sia intervenuta la valutazione preliminare del Servizio sociale professionale, su proposta di quest'ultimo.

2. L'istruttoria viene definita entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui è essa integrata con la documentazione necessaria e comunque nel rispetto della specifica disciplina della misura.

3. L'accesso alle misure sociali erogate dal Comune avviene in rapporto alla condizione economica del richiedente, secondo le previsioni generali dell'art. 7 nonché quelle specifiche della singola misura, ai sensi degli articoli del Titolo II del presente regolamento.

4. L'attivazione delle misure previste dal presente regolamento è garantita in subordine rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale a cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Di conseguenza preventivamente il Servizio sociale professionale fornisce le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti nel territorio. Gli interessati sono tenuti ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare delle misure comunali. In particolare le persone invalide e/o disabili sono indirizzate all'apposito Servizio di Inserimento Lavorativo dell'A.U.L.S.S. (S.I.L. - Servizio Integrazione Lavorativa). Le persone in età lavorativa sono indirizzate alle agenzie per l'impiego ed i nuclei familiari monoreddito ai servizi di supporto familiare ed educativo per agevolare la fruizione dei rispettivi specifici servizi. Per l'accesso alle prestazioni a carattere socio-sanitario le funzioni e le procedure di cui al presente Regolamento si integrano con quelle di titolarità dell'A.U.L.S.S.

5. L'ammissione alle misure sociali erogate dal Comune è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti la misura, tenuto conto se previsto del progetto personalizzato -redatto dall'assistente sociale e sottoscritto dall'interessato-, delle caratteristiche della misura proposta, dell'istruttoria amministrativa, dei criteri di priorità, e dei vincoli posti dal presente Regolamento, e comunque tenendo conto delle risorse disponibili in bilancio.

6. Il Servizio Sociale Professionale che cura l'istanza, in accordo con l'interessato, può proporre:

- l'erogazione della misura direttamente al soggetto creditore del beneficiario ovvero a persona diversa da questi, se in grado di garantire maggiormente l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del richiedente e del nucleo di appartenenza o comunque di scongiurare una gestione irrazionale;
- l'ammissione alla misura richiesta con ricorso all'istituto della rendita vitalizia, su formale nulla osta della Giunta comunale e previa alienazione di beni dell'interessato con formale atto pubblico redatto da ufficiale rogante ovvero con testamento pubblico od olografo a favore del Comune, purché ne sussistano tutti i presupposti di carattere familiare e giuridico.

7. Il provvedimento di ammissione indica: la tipologia di prestazione o il servizio autorizzato, la modalità di erogazione, la durata, e - se dovuta - la misura della compartecipazione al costo da parte del diretto interessato; il provvedimento di diniego indica le motivazioni dello stesso.

8. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, il Servizio sociale professionale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, anche prima del completamento dell'istruttoria, previa comunicazione

all'assessorato di riferimento ed autorizzazione del Responsabile del servizio, fatta salva la disponibilità di bilancio. Compete al servizio sociale professionale in tal caso portare a termine l'istruttoria e eventualmente in esito alla stessa proporre la modifica o sospensione della misura adottata d'urgenza.

9. Salvo non sia diversamente previsto dalla specifica disciplina della misura, solo in casi di straordinaria gravità ed urgenza, debitamente motivati, il provvedimento può essere adottato anche senza la presa in carico e la relazione del Servizio sociale professionale. Parimenti, si può prescindere dalla relazione quando si tratta di soggetti stabilmente seguiti dai Servizi Sociali e per i quali esista un piano individualizzato di assistenza di recente formulazione.

10. La decisione del Responsabile del Servizio contraria al parere del Servizio Sociale Professionale deve essere adeguatamente motivata.

11. L'esito dell'istanza, salvo diversamente previsto, viene comunicato dal Servizio Sociale Professionale al richiedente e ai vari uffici, nonché ai diversi servizi territoriali coinvolti nel progetto. Nel caso in cui l'ammissione sia subordinata a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa.

12. Il richiedente, la cui domanda non sia stata accolta, o sia stata accolta solo in parte, ovvero nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di revoca o di sospensione o di riduzione della misura concessa, può, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, presentare ricorso al Responsabile del servizio. Il Responsabile, sentiti i soggetti coinvolti, decide entro 30 trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, chiedendo, qualora lo ritenga necessario, apposite Direttive alla Giunta comunale. L'interessato ha facoltà di presentare ricorso giudiziale ai sensi e nei termini di legge.

Art. 15 – VERIFICHE E CONTROLLI

1. Il Servizio Sociale comunale:

- esegue controlli a campione, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per accertare la veridicità dei dati dichiarati dai soggetti ammessi alle misure sociali, tramite scambio di dati ed informazioni o avvalendosi dei dati resi disponibili dai sistemi informatici e delle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni quali ad es. Ministero delle Finanze, Guardia di Finanza, Ufficio delle Entrate, Inps;
- fatti salvi in primis gli obblighi di cui all'art. 18 della legge n. 241/1990 e dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, richiede all'interessato chiarimenti o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali;
- adotta i provvedimenti conseguenti alla non veridicità o incompletezza dei dati dichiarati, quali la revoca o sospensione della misura ed il recupero delle prestazioni e/o servizi indebitamente concessi, fatte salve le responsabilità penali del dichiarante.

2. I cittadini che hanno usufruito indebitamente di interventi economici del Comune sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito indebitamente. L'interessato perde in tali casi il diritto alla misura. Al mancato rimborso spontaneo, consegue l'obbligo dell'esperimento delle procedure coattive.

3. Compete al Servizio Sociale Professionale la fase di verifica degli impegni assunti dalla persona nel progetto personalizzato e degli esiti della misura attivata. In caso di mancato rispetto, da parte del diretto interessato, degli accordi previsti nel progetto, su proposta del Servizio sociale professionale, l'ammissione al servizio è revocata ovvero la prestazione economica è sospesa.

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SOCIALI

CAPO I - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

Art. 16 – DEFINIZIONI AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 159/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss. mm. e ii. si definiscono:

- “prestazioni sociali” (P.S.) tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- “prestazioni sociali agevolate” (P.S.A.) le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- “prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria” (P.A.S.S.) le prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria a persone con disabilità e limitazioni di autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno ed aiuto domestico, volto a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - 3) atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.
- “prestazioni agevolate rivolte a minorenni”: (P.A.M.) le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.

Art. 17 – TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISURE SOCIALI COMUNALI

1. Il Comune di Barbarano Mossano eroga diverse misure sociali, classificabili sotto molteplici aspetti:

- per tipologia: interventi, servizi, prestazioni economiche;
- per utenti destinatari: anziani, disabili, adulti, minori, famiglia, multiutenza;
- per tipo di accesso: gratuito o a pagamento, libero o su base I.S.E.E. o in base a requisiti specifici;
- per competenza: servizio sociale professionale (S.S.P.) e servizio sociale comunale;
- per appartenenza alle categorie individuate dal Decreto n. 159/2013: PS, PSA, PASS e PAM, secondo la tabella più sotto rappresentata.

2. Gli interventi, indicati alla tabella di cui al comma 5 ed erogati dal S.S.P., sono volti (alternativamente):

- a) a facilitare l’accesso e la fruizione del sistema integrato dei servizi sociali da parte di tutti i potenziali interessati;

b) ad offrire assistenza e supporto specialistico a particolari categorie di utenti, con bisogni qualificati.

3. Essi sono di norma erogati all'utenza in forma libera e gratuita, spesso rientrando nei cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), ai sensi della normativa vigente.

4. I servizi comunali, indicati alla tabella di cui al comma 5 ed erogati a sostegno della persona con bisogni specifici, sono servizi organizzati di norma dall'ente direttamente o in coordinamento e collaborazione con soggetti del terzo settore. L'accesso è di norma a pagamento; essi sono di norma parametrati in base all'I.S.E.E. e sono caratterizzati da una specifica disciplina, contenuta nel Capo II del presente Titolo, fa eccezione il servizio di asilo nido che è normato con specifico regolamento.

5. Le prestazioni economiche, indicate nella tabella sottostante, a sostegno del reddito o per specifiche finalità, sono prestazioni erogate sotto diversa forma (contributi economici, prestiti, esoneri e/o agevolazioni tariffarie, integrazioni rette ecc.), di norma sono parametrare in base all'I.S.E.E. e sono caratterizzate da specifica disciplina, contenuta nei Capi III e IV del presente Titolo.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE MISURE SOCIALI COMUNALI

TIPO DI MISURA	UTENTI	ACCESSO	COMPETENZA
<i>INTERVENTI VOLTI A FACILITARE L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI</i>			
Segretariato sociale - PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Consulenza psico-sociale - PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Pronto intervento sociale - PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Analisi e valutazione dei bisogni - PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Valutazioni multidimensionali -PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Presa in carico - PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Raccordo con i servizi socio-sanitari, il volontariato, l'Ambito territoriale -PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Verifica dell'efficacia e funzionalità delle azioni attivate rispetto ai bisogni - PS	multiutenza	gratuito, libero	servizio sociale professionale
<i>INTERVENTI DI ASSISTENZA E SUPPORTO RIVOLTI A PERSONE CON BISOGNI SPECIFICI</i>			
Supporto per affidamento etero familiare di minori -PS	minori	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Supporto per inserimento in comunità educativo-assistenziale - PS	minori	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Supporto per inserimento in centro servizi o residenza sanitaria assistenziale - PS	anziani, disabili	gratuito, libero	servizio sociale professionale
Supporto per inserimento in casa famiglia e appartamenti protetti - PS	adulti, minori, disabili	gratuito, libero	servizio sociale professionale
<i>SERVIZI COMUNALI A SOSTEGNO DELLA PERSONA CON BISOGNI SPECIFICI</i>			
Servizio di Assistenza domiciliare - PASS	anziani, disabili	a pagamento, su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Servizio di Pasti caldi a domicilio - PASS	adulti, anziani disabili	a pagamento, su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Servizio di Trasporto sociale - PSA	adulti, anziani disabili	gratuito, su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Servizio di Sostegno socio-educativo - PAM	famiglia minori	a pagamento, su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Servizio di Asilo nido integrato - PAM	famiglia minori	a pagamento, su graduatoria / agevolazioni su base I.S.E.E.	servizio sociale comunale
Servizio Centri estivi - PS	famiglia minori	a pagamento, libero	servizio sociale comunale

Servizio Home visiting -PS	famiglia minori	gratuito, specifici requisiti	servizio sociale comunale
<i>PRESTAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO O PER SPECIFICHE FINALITA'</i>			
Prestazioni economiche a sostegno del reddito continuative o straordinarie - PSA	multiutenza	su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Prestito sociale -PSA	multiutenza	su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Bonus idrico integrativo - PSA	multiutenza	su base I.S.E.E.	servizio sociale comunale
Contributi e riduzioni per servizi scolastici e socio-educativi - PSA	famiglia e minori	su base I.S.E.E.	servizio sociale comunale
Contributi per frequenza di doposcuola - PSA	famiglia e minori	su base I.S.E.E.	servizio sociale comunale
Integrazione rette per inserimenti di minori in comunità diurne / residenziali - PAM	famiglia e minori	su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Integrazione rette per inserimento di anziani disabili, adulti in strutture socio-sanitarie, a titolo residenziale/semiresidenziale - PASS	anziani, disabili ed adulti	su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale
Contributi economici a copertura di progetti multidimensionali con i servizi specialistici dell'A.u.l.s.s - PASS	multiutenza	su base I.S.E.E.	servizio sociale professionale

6. Completano il sistema delle misure sociali comunali ulteriori progetti e interventi (alternativamente):

- regolati da apposite convenzioni con altri soggetti erogatori (quali a mero titolo esemplificativo: Servizio tutela e protezione minori, corsi di Alfabetizzazione per stranieri, Università Adulti/Anziani, Servizio di supporto al reperimento di alloggi ERP- edilizia residenziale pubblica, Centro affidi e solidarietà familiare, Centro Antiviolenza, ecc.);
- resi in partnership con altri enti pubblici o privati per sviluppo di politiche sociali specifiche anche in attuazione di programmi nazionali o regionali (quali a mero titolo esemplificativo: politiche giovanili, politiche del lavoro ecc.);
- normati da specifici provvedimenti dell'ente (ad es. Progetto Domus2 per situazioni di emergenza abitativa), ovvero da appositi regolamenti cui il presente regolamento rinvia per la puntuale disciplina.

7. Fra questi ultimi in particolare i regolamenti adottati dalla Conferenza o dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell'A.U.L.S.S. n. 8 Berica e recepiti dal Comune:

- *Regolamento per l'accesso alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità inserite nelle strutture residenziali*, approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto Est dell'A.U.L.S.S. n. 8 Berica nella seduta del 22.02.2024, recepito con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 24/04/2024;
- *Regolamento per la compartecipazione alla spesa delle persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 6 "Vicenza" inserite in Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento*, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.L.S.S. ex 6 "Vicenza", nella seduta del 13/12/2012, recepito con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 27/12/2012;
- *"Regolamento affidi e solidarietà fra famiglie"*, approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda U.L.S.S. ex 6 "Vicenza", nella seduta del 14/05/2009, recepito con delibera di Consiglio comunale n. 80 del 29/12/2009.

8. La Giunta comunale adotta nuove misure sociali comunali, in via sperimentale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio; conclusa con esito positivo la fase sperimentale della nuova misura, la stessa entra a regime e viene recepita mediante aggiornamento dal presente regolamento, di norma in occasione dell'approvazione degli strumenti programmazione economico finanziaria.

Art. 18 – SOGLIA PER LA GRATUITÀ DELLE MISURE, CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI, ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA

1. Gli articoli seguenti stabiliscono la soglia di accesso a ciascuna misura sociale, prendendo a riferimento di norma l'I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo convivente.
2. Nei servizi è principio generale quello della compartecipazione alla spesa da parte dell'utente in base alle proprie capacità economiche. Per la quantificazione della percentuale di compartecipazione dell'utente alla spesa, di norma è stabilita una soglia minima, al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione, e una soglia massima, al di sopra della quale il costo del servizio è a completo carico dell'utente. La compartecipazione economica del richiedente è determinata di norma in relazione all'I.S.E.E.; la mancata presentazione dell'I.S.E.E. da parte del richiedente preclude l'ammissione al servizio, salvo per situazioni urgenti e indifferibili, qualora l'intervento risulti necessario per la protezione e la tutela di un soggetto debole.
3. In caso di prestazione economica la specifica disciplina ne fissa l'entità riconoscibile o le modalità per definirla.

CAPO II - SERVIZI SOCIALI COMUNALI

ART. 19 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

a) Definizione

1. Il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di natura socio-assistenziale erogate, tramite figure professionali qualificate, a persone residenti che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva, tale da determinare la compromissione in tutto o in parte delle autonomie della vita quotidiana e uno stato di isolamento sociale. Il servizio è complementare all'assistenza resa dai familiari o fornita da personale privato scelto dall'interessato e si integra con i servizi sanitari erogati dall'A.U.L.S.S. nella forma dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata).

b) Finalità del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare persegue i seguenti obiettivi:
- favorire il permanere della persona non autonoma nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, evitando o ritardando il ricovero in strutture sanitarie o assistenziali;
 - mantenere o recuperare le capacità residue di autosufficienza del singolo, promuovendone l'autonomia e valorizzandone le potenzialità;
 - prevenire l'insorgenza di situazioni di disagio;
 - costruire e realizzare un Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), cogliendo i bisogni prevalenti ed individuando le risposte maggiormente adeguate mediante la presenza di un operatore nel contesto domiciliare;
 - favorire l'inserimento sociale dell'utente attraverso la partecipazione a reti sociali del territorio;
 - coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione e realizzazione del progetto assistenziale personalizzato rivolto all'utente;
 - migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare, aiutando ad attivare le potenzialità latenti, temporaneamente inutilizzate;
 - accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità nei confronti del destinatario del servizio;
 - migliorare, oltre quella dell'assistito, la qualità di vita della famiglia d'appartenenza.

c) Destinatari del servizio

1. Sono destinatari del servizio le persone residenti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti a compiere gli atti quotidiani della vita, che si trovano in situazioni di particolare

fragilità, a rischio o già in situazioni di marginalità ed isolamento sociale, in particolare le persone anziane o disabili.

d) Prestazioni del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare consiste nell'erogazione, attraverso l'impiego di operatori socio sanitari (OSS) delle seguenti prestazioni socio-assistenziali: igiene e cura personale; preparazione e somministrazione dei pasti; acquisto di generi alimentari, medicinali, e altro; disbrigo di semplici pratiche o commissioni; accompagnamento per riscossione pensione, visite mediche, o altre necessità; pulizia ordinaria dell'alloggio, lavanderia e stiratura; lavaggio stoviglie; mobilitazione dell'utente allettato e aiuto nella deambulazione; prestazioni igienico-sanitarie semplici e assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche; attività per evitare l'emarginazione sociale e favorire la partecipazione alla vita della comunità.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare non prevede l'erogazione di interventi medico-infermieristici né di riabilitazioni specialistiche.

e) Struttura del servizio.

1. Il servizio è garantito nei giorni feriali, dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Qualora sussistano delle esigenze particolari, in casi eccezionali, il servizio può essere chiesto il sabato o in giorni festivi e/o in orario dalle 18.00 alle 22.00, con maggiorazione della compartecipazione dell'utente del 20%.
2. L'attività si svolge per tutto l'anno solare.

f) Ammissione al servizio, attivazione, cessazione.

1. La procedura per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare, ai sensi degli articoli 11 e seguenti, avviata su istanza di parte o d'ufficio, richiede la valutazione preliminare e la presa in carico dell'utente da parte del Servizio sociale professionale, nonché la redazione di un progetto personalizzato, nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità alle persone maggiormente a rischio e in disagio economico, con rete familiare assente o inattivabile.
2. Il S.S.P. nel Progetto Assistenziale Individualizzato (di seguito P.A.I.) individua i bisogni dell'utente, anche in relazione alla sua rete familiare e sociale, gli obiettivi dell'intervento e le modalità di attuazione, definendo i giorni e gli orari di accesso al domicilio dell'operatore e le mansioni specifiche da rendere, nonché l'eventuale compartecipazione al costo del servizio.
3. Il P.A.I. è redatto condividendo informazioni e dati con il destinatario del servizio, con la famiglia e/o con il tutore/amministratore di sostegno, ed è caratterizzato dall'essere uno strumento flessibile, pertanto le attività svolte dall'OSS con il singolo utente variano a seconda del P.A.I., e l'articolazione e durata delle prestazioni va intesa in chiave funzionale alle esigenze e ritmi di vita dell'utente, alla complessità della situazione, alle resistenze e recettività dell'utente e della famiglia.
4. Il P.A.I. è altresì strumento in divenire, atto a registrare l'evoluzione dei bisogni dell'utente, conseguentemente il SPP cura il monitoraggio e l'aggiornamento del P.A.I.; disponendo se del caso l'aumento/riduzione/sospensione/cessazione del servizio, al modificarsi della situazione che ha determinato l'avvio del servizio. Nei periodi di degenza ospedaliera dell'assistito il servizio viene di norma sospeso, salva diversa disposizione del Servizio sociale professionale.
5. L'accesso al S.A.D. è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio, che recepisce il P.A.I. predisposto dal Servizio Sociale Professionale; dopo l'ammissione il S.P.P. cura la comunicazione al beneficiario e l'avvio del servizio.
6. L'utente beneficiario del S.A.D. ed i suoi familiari sono tenuti, oltre che a collaborare secondo le proprie possibilità, a rispettare le funzioni e le competenze del personale addetto al Servizio medesimo, che in nessun caso espleta mansioni che non rientrino tra quelle definite nel P.A.I. o comunque non autorizzate dal Comune.
7. Fermo che al richiedente è assegnato l'operatore individuato dal S.S.P., in presenza di gravi motivi segnalati dal beneficiario, l'OSS può essere sostituito su valutazione del S.S.P..
8. Qualora, per comportamenti e/o situazioni imputabili al beneficiario del servizio e/o ai suoi familiari, si profilino condizioni tali da non consentire all'OSS il normale svolgimento delle attività, il servizio può essere sospeso o revocato dal S.S.P.
9. Il servizio cessa in caso di richiesta dell'utente, decesso, perdita dei requisiti di ammissione al servizio, o per valutazione motivata del S.S.P.

g) Compartecipazione al costo del servizio e modalità di pagamento

1. Gli utenti del servizio SAD sono tenuti a compartecipare al costo del servizio, in base all'I.S.E.E., nella seguente misura:

Valore I.S.E.E. del beneficiario	Compartecipazione oraria al costo del servizio	Valore I.S.E.E. del beneficiario	Compartecipazione oraria al costo del servizio
Da 0 a 8.000,00 €	esonero	Da 8.000,01 a 9.000,00 €	3,50 €
Da 9.000,01 a 10.500,00 €	6,00 €	Da 10.500,01 a 12.500,00 €	7,50 €
Da 12.500,01 a 15.500,00 €	9,00 €	Da 15.500,01 a 18.500,00 €	11,50 €
Da 18.500,01 a 21.500,00 €	14,00 €	Da 21.500,01 a 25.500,00 €	18,00 €
Da 25.500,01 €	23,50 €		

2. In sede di prima applicazione delle nuove quote di compartecipazione su descritte, esclusivamente nei confronti degli utenti già attivati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di non determinare scostamenti troppo onerosi rispetto al sistema pregresso, l'ufficio servizi sociali, invitato ciascun utente storico a produrre l'attestazione I.S.E.E. entro il mese di febbraio 2026, continua ad applicare la pregressa compartecipazione nel caso l'I.S.E.E. prodotto determini una compartecipazione più onerosa per l'utente; ai nuovi utenti, attivati dopo l'entrata in vigore del regolamento sono applicate le quote su descritte senza deroghe.

3. Il richiedente che non presenta l'I.S.E.E. non è ammesso al servizio.

4. Dopo l'ammissione al servizio, l'I.S.E.E. deve essere prodotto ogni anno a cura dell'utente entro il mese di febbraio; il S.S.P., sollecita le attestazioni non pervenute, nel caso di reiterata mancata produzione, viene applicata la compartecipazione massima al costo del servizio.

5. L'Ufficio Servizi Sociali cura l'invio, via posta elettronica o ordinaria, all'utente di specifico Avviso PagoPa recante il costo mensile del servizio sulla base delle ore rendicontate dal gestore del servizio; il pagamento è effettuato nei termini stabili dall'avviso. Nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento, l'ufficio invia un avviso di sollecito per la regolarizzazione della posizione; qualora la regolarizzazione non avvenga, il servizio è sospeso.

6. Con apposito provvedimento la Giunta comunale aggiorna le fasce di compartecipazione, qualora ritenga opportuno adeguarle al costo del servizio.

ART. 20 – SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

a) Definizione

1. Il servizio pasti a domicilio consiste nella fornitura del pasto di mezzogiorno al domicilio di soggetti residenti, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti, che presentino, anche temporaneamente, uno stato di bisogno, una situazione di inabilità o una condizione di limitata autonomia psico-fisica, che non permetta di provvedere autonomamente al pasto e siano privi di supporti parentali e/o amicali in grado di provvedere. Il servizio è attivato sia su richiesta che d'ufficio, anche per un periodo temporaneo.

b) Finalità del servizio

1. Il servizio pasti a domicilio integra le prestazioni del Comune nell'ambito del sistema della domiciliarità. La finalità del servizio è garantire al cittadino residente una migliore autonomia di vita nella propria abitazione, volta a prevenire situazioni di disagio o a supplire momentanei stati di bisogno. Il servizio, pertanto, mira a prolungare il più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando l'istituzionalizzazione, supportando l'eventuale sovraccarico assistenziale dei familiari, prevenendo o recuperando situazioni di emarginazione e fragilità.

c) Destinatari del servizio

1. Il servizio pasti a domicilio è rivolto ai seguenti soggetti:

- persone con limitata autonomia personale, discendente dall'età o da una situazione di disabilità, tale da renderle non in grado di provvedere alle proprie necessità elementari;
- persone in situazione di forte disagio psico-sociale o comunque incapaci di alimentarsi autonomamente a causa di patologie legate all'alimentazione;
- persone in condizione di temporanea non autosufficienza, per stati di malattia e/o di prolungato isolamento, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti;

- persone in stato di particolare bisogno socio-economico, valutato dal Servizio Sociale professionale.
2. Lo stato di bisogno che determina l'ammissione al servizio è attestato dal Servizio Sociale professionale con sintetica relazione; la disabilità, lo stato di malattia e altre patologie sono attestati mediante certificazioni mediche.
 3. Il servizio pasti a domicilio può essere erogato anche a cittadini già beneficiari del servizio di assistenza domiciliare, nell'ambito di un progetto di intervento previsto e redatto dal S.S.P..

d) Modalità di svolgimento del servizio, caratteristiche del pasto, menù e diete speciali

1. Il servizio è assicurato tutti i giorni dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi.
2. Il Comune garantisce la fornitura del pasto sulla base di apposito menù, vagliato dal Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell'Azienda U.L.S.S.. Il menù, uguale per tutti gli utenti, propone due stagionalità (estivo e invernale), è diversificato giornalmente secondo un ciclo articolato su più settimane; offre almeno due alternative per pietanza e la possibilità di comporre il pasto scegliendo fra le opzioni presenti; è garantita una grammatura minima della singola pietanza. Il pasto è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta ed è confezionato in contenitori alimentari monoporzione, sigillati uno ad uno. Su espressa richiesta è prevista la fornitura di piatti a masticabilità semplificata (frullati o preliminarmente tritati).
3. I pasti per diete speciali vengono forniti solo dietro presentazione di apposito certificato medico e l'ammissione al servizio è a discrezione dell'Ente che ne valuta la fattibilità con il soggetto incaricato della preparazione del pasto. La dieta speciale è formulata il più possibile in aderenza al menù settimanale corrente; il confezionamento avviene mediante specifica indicazione del nome del destinatario sul singolo pasto.
4. La consegna dei pasti al domicilio è organizzata dal Comune, con apposito mezzo proprio, regolarmente autorizzato al trasporto di alimenti e con personale dedicato. Il pasto è consegnato utilizzando appositi contenitori termici adibiti al trasporto degli alimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria. I pasti sono consegnati di norma tra le ore 11.30 e le ore 13.00. Ogni utente riceve il pasto di norma alla solita ora, con una tolleranza in più o meno di quindici minuti, salvo variazioni determinate da motivi organizzativi del servizio. I pasti sono ritirati dall'utente o da persona da lui delegata. Il pasto può essere consegnato anche ad un domicilio diverso da quello di residenza purché nel territorio comunale.
5. Ai fini della prenotazione del pasto, una scheda riportante il menù è consegnata agli utenti ammessi al servizio di norma a cadenza settimanale. La raccolta delle prenotazioni avviene mediante il ritiro della scheda in occasione della consegna del pasto nella settimana precedente, per consentire la programmazione del servizio.
6. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, entro i due giorni precedenti, l'eventuale sospensione occasionale o temporanea della fornitura, salvo cause di forza maggiore. I pasti rifiutati o non ritirati per responsabilità dell'utente sono a carico dell'utente; dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni, il servizio è sospeso.
7. Nel caso di eventi improvvisi ed imprevedibili riguardanti il centro cottura che non permettano di fornire pasti caldi, sono forniti in sostituzione piatti freddi per il tempo minimo indispensabile al ripristino della situazione ordinaria.

e) Modalità di accesso al servizio, cessazione e sospensione

1. La richiesta di ammissione al servizio è presentata su apposito modulo di attivazione, dall'interessato, da un familiare o un parente, dal medico curante o d'ufficio. Alla domanda deve essere allegata l'Attestazione I.S.E.E. in corso di validità, nonché apposita documentazione attestante, a seconda dei casi, la disabilità, lo stato di malattia o altre patologie, la necessità di diete speciali.
2. Il S.S.P. provvede all'istruttoria della domanda accertando il possesso dei requisiti e proponendo l'ammissione o meno al servizio in una sintetica relazione.
3. L'utente è ammesso al servizio con provvedimento del responsabile del servizio. Il S.S.P. informa tempestivamente l'interessato, specificando le modalità di organizzazione del servizio ed il relativo costo e ne cura l'attivazione; in caso di non ammissione comunica per iscritto al richiedente la motivazione del diniego. L'attivazione del servizio è assicurata nel più breve tempo possibile, salvo necessità legate alla preparazione di diete speciali, debitamente segnalate.

4. Il servizio cessa in caso di rinuncia scritta dell'utente, ricovero definitivo in istituto, decesso, trasferimento in altro Comune o per il venir meno dei requisiti di accesso. Il servizio è sospeso temporaneamente: su richiesta dell'utente, o per ricovero ospedaliero, o per allontanamento dall'abitazione per motivi personali; o mancato pagamento della tariffa di fruizione del servizio.

f) Compartecipazione al costo del servizio e modalità di pagamento

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare al costo del pasto, nella seguente misura:

Valore I.S.E.E. del beneficiario	Compartecipazione al costo del servizio	Valore I.S.E.E. del beneficiario	Compartecipazione al costo del servizio
Da 0 a 8.000,00 €	esonero	Da 8.000,01 a 17.000,00 €	4,00 €
Da 17.000,01 a 25.500,00 €	8,00 €	Da 25.500,01 €	12,00 €

2. Il richiedente che non presenta l'I.S.E.E. non è ammesso al servizio.

3. Dopo l'ammissione al servizio, l'I.S.E.E. deve essere prodotto ogni anno a cura dell'utente entro il mese di febbraio; il S.S.P., sollecita le attestazioni non pervenute, nel caso di reiterata mancata produzione, viene applicata la compartecipazione massima al costo del servizio.

4. L'Ufficio Servizi Sociali cura l'invio, via posta elettronica o ordinaria, all'utente di specifico Avviso PagoPa recante il costo mensile del servizio sulla base dei pasti consumati; il pagamento è effettuato nei termini stabili dall'avviso. Nel caso in cui l'utente non provveda al pagamento, viene inviata un avviso di sollecito per la regolarizzazione della posizione; qualora la regolarizzazione non avvenga, il servizio è sospeso.

5. Con apposito provvedimento la Giunta comunale aggiorna le fasce di compartecipazione, qualora ritenga opportuno adeguarle al costo del servizio.

Art. 21 – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

a) Definizione

1. Il servizio di trasporto sociale è un servizio di natura socio-assistenziale, volto ad accompagnare le persone residenti ad effettuare terapie sanitarie o visite mediche, qualora non in grado di provvedere in maniera autonoma al viaggio con mezzi privati o pubblici.

b) Caratteristiche e articolazione del servizio

1. Il servizio di trasporto sociale è svolto con l'impiego di volontari, iscritti all'Albo comunale dei volontari, in numero adeguato alle esigenze del servizio; ad esso sono destinati mezzi di proprietà comunale all'interno del parco macchine comunale, idonei a tale funzione.

2. Il viaggio garantito dal servizio di trasporto sociale si svolge entro un raggio di massimo 100 km dal territorio comunale; è attivo esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per l'effettuazione di visite nell'arco temporale dalle 7.30 alle 17.00, per la durata necessaria alla prestazione medica prenotata.

3. L'utente è prelevato presso la propria abitazione, impegnandosi ad essere pronto non oltre l'orario concordato con il servizio. Nella medesima giornata può essere svolto un servizio di trasporto a favore di più utenti contestualmente, se le singole percorrenze lo permettono; in tal caso gli utenti interessati si rendono disponibili ad uniformare partenza ed arrivo al fine di ottimizzare il viaggio.

4. Durante il viaggio non sono ammesse deviazioni, soste o il disbrigo di altre commissioni non autorizzate, salvo cause di forza maggiore attinenti alla salute dei trasportati; in caso di violazione è disposta l'immediata sospensione dell'utente dal servizio.

5. L'ufficio servizi sociali monitora il buon andamento del servizio e cura i rapporti con i singoli volontari e gli utenti del servizio.

c) Destinatari del servizio

1. Il servizio di trasporto si configura come servizio sociale totalmente gratuito, conseguentemente l'accesso è circoscritto ai cittadini meno abbienti in situazione di effettiva fragilità.

2. Per beneficiare del servizio di trasporto sociale il soggetto deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Barbarano Mossano, al momento della richiesta di ammissione e al momento del singolo viaggio da effettuare;
- b) avere un'età superiore ad anni 65 (sessantacinque);
- c) essere privo di autonomia veicolare e quindi impossibilitato a provvedere autonomamente;

d) essere privo di coniuge o convivente, o figli o altri familiari, in grado di garantire il trasporto verso le strutture sanitarie;

e) possedere un I.S.E.E., in corso di validità e relativo al proprio nucleo familiare, non superiore a 17.000,00.

3. Eventuali deroghe ai requisiti di cui alle lettere b), c), d) sono valutate dal S.S.P., che illustra le motivazioni nell'autorizzazione in deroga, nella quale viene specificata anche l'eventuale durata dell'ammissione. Nessun cittadino può usufruire del servizio, a fronte della corresponsione di un qualsiasi tipo di compenso al Comune o ai volontari addetti.

4. Il beneficiario del servizio di trasporto sociale comunica in sede di iniziale istanza l'eventuale necessità o meno di un accompagnatore.

d) Modalità di accesso al servizio

1. Il cittadino che intende usufruire del servizio, presenta apposita istanza. Il S.S.P. provvede alla verifica dei requisiti e, in caso positivo, ammette il richiedente al beneficio, mediante apposita autorizzazione avente validità per l'intero anno solare di presentazione dell'istanza. Il richiedente che non presenta l'I.S.E.E. non è ammesso al servizio.

2. L'autorizzazione si intende automaticamente rinnovata per gli anni successivi, previo possesso di una nuova attestazione I.S.E.E. in corso di validità, salvo il venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato l'ammissione.

3. L'utente ammesso al servizio che, su richiesta del S.S.P., non provvede ad aggiornare la propria Attestazione I.S.E.E. è sospeso dal servizio fino all'aggiornamento.

4. Una volta ammesso al beneficio l'utente formula la richiesta per il singolo viaggio con un preavviso di almeno una settimana, salvo casi d'urgenza.

5. Rientra nella responsabilità dell'utente ogni tempestiva comunicazione in ordine ad intervenute modifiche del viaggio richiesto, ivi compreso l'annullamento dello stesso, al fine di assicurare la massima disponibilità del mezzo anche agli altri beneficiari.

6. Nel caso insorgano problemi di qualsiasi natura che determinano l'impossibilità ad effettuare il viaggio già programmato, l'ufficio informa tempestivamente l'utente, che dovrà pertanto provvedere autonomamente.

e) Volontari addetti al servizio di trasporto sociale

1. L'attività dei volontari addetti al servizio di trasporto sociale è normata dal Regolamento dei volontari del Comune di Barbarano Mossano adottato con delibera di Consiglio comunale n. 35/2018 e dallo specifico disciplinare del servizio di trasporto sociale, adottato dal responsabile dei servizi sociali per garantire il puntuale svolgimento del servizio.

2. L'addetto al servizio di trasporto sociale deve possedere i seguenti requisiti specifici:

- avere un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni.

- essere in regola con la normativa vigente in materia di abilitazione alla guida, ed in particolare possedere il titolo abilitativo alla guida non scaduto, di cat. B, con almeno 20 punti;

- essere di sana costituzione, privo cioè di patologie fisiche, anche sopravvenute rispetto all'ultima visita medica sopportata per il rinnovo della Patente di Guida, compromettenti lo stato di salute.

Art. 22 – SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO

a) Definizione

1. Il servizio di sostegno socio-educativo, avvalendosi di educatori professionali, offre sostegno delle figure genitoriali nel caso di dinamiche familiari fragili sul piano educativo o comunque complesse o disfunzionali che evidenzino criticità importanti e potenziali rischi per i minori presenti nel nucleo, nonché supporto educativo individuale ai minori che manifestano un disagio personale, familiare e relazionale, consistente nell'affiancamento nelle attività quotidiane siano esse didattiche, educative o socializzanti.

b) Finalità

1. Le finalità del servizio di sostegno socio-educativo sono:

- sostenere le tappe evolutive dello sviluppo del minore;

- promuovere il benessere fisico, intellettuale, affettivo e relazionale del minore;

- prevenire il disagio relazionale, sviluppando relazioni significative che favoriscano un cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti all'origine del disagio;
- accrescere il patrimonio di stimoli e di risorse a disposizione del minore, necessari per lo sviluppo di specifiche competenze ed abilità operative;
- consolidare il ruolo del genitore, implementando le competenze genitoriali e le relazioni familiari positive ed efficaci e favorendo la capacità educativa della famiglia ed il suo ruolo di sostegno nelle diverse fasi evolutive del minore;
- ampliare i processi di conoscenza, di confronto e di arricchimento rispetto alla comunità di appartenenza valorizzando le risorse presenti nel territorio.
- evitare l'istituzionalizzazione o l'allontanamento del minore dal nucleo familiare.

2. In tal senso il servizio non è sostitutivo o integrativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale, bensì richiede un alto coinvolgimento della famiglia nel percorso di cambiamento.

Il servizio può altresì accompagnare la famiglia nella fase del rientro del minore dopo un periodo di allontanamento o collocamento extrafamiliare disposto dall'Autorità Giudiziaria.

c) Destinatari

1. I destinatari del servizio sono i minori residenti e le loro famiglie, che versino in situazioni di difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche. Il Sostegno socio-educativo viene attivato, qualora nel nucleo familiare problematico siano presenti risorse educative suscettibili di valorizzazione e potenziamento, che permettano di intraprendere un percorso di cambiamento evolutivo nella relazione con i minori.

d) Accesso al servizio

1. L'accesso al servizio avviene nelle modalità previste dall'art. 11 e seguenti, su istanza degli interessati o su segnalazione di servizi specialistici, della scuola, dell'Autorità giudiziaria.

2. Il servizio di sostegno socio-educativo è attivato previa valutazione positiva del Servizio Sociale Professionale, sulla base di un Progetto Personalizzato Socio-Educativo (P.P.S.E), redatto eventualmente in collaborazione con il Servizio Tutela e Protezione Minori, con altri servizi specialistici dell'A.U.L.S.S., con la scuola. Il progetto individua i bisogni del minore in relazione alla famiglia e alla sua rete sociale, gli obiettivi dell'intervento e le modalità di attuazione, definendo i giorni e gli orari di accesso dell'educatore, la durata dell'intervento, nonché l'eventuale compartecipazione al costo del servizio.

3. Il progetto di sostegno socio-educativo deve essere condiviso con i genitori o esercenti la potestà genitoriale; esso è strumento in divenire funzionale alle esigenze del minore, alla complessità della situazione, alle resistenze e recettività della famiglia, atto a registrare l'evoluzione dei bisogni. Conseguentemente il SPP ne cura il monitoraggio e l'aggiornamento, disponendo se del caso l'aumento/riduzione/sospensione/cessazione del servizio, al modificarsi della situazione che lo ha determinato.

4. Il servizio viene realizzato prevalentemente a domicilio ma può estendersi anche a luoghi fuori casa, in quanto ambiti di vita quotidiana e di socialità, su indicazione del S.S.P..

5. L'accesso è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio, che recepisce il progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale; dopo l'ammissione il S.P.P. cura la comunicazione alla famiglia beneficiaria e l'avvio del servizio.

e) Compartecipazione al costo del servizio e modalità di pagamento

1. La famiglia beneficiaria è tenuta a prendere parte al pagamento del servizio con una percentuale di compartecipazione al costo orario applicato dal soggetto privato incaricato dell'erogazione del servizio.

2. La compartecipazione è definita in base all'I.S.E.E. del nucleo familiare del minore, secondo la seguente tabella:

Valore I.S.E.E. del nucleo	Compartecipazione al costo del servizio	Valore I.S.E.E. del nucleo	Compartecipazione al costo del servizio
Da 0 a 15.000,00 €	esonero	Da 15.000,01 a 20.000,00 €	15%
Da 20.000,01 a 25.000,00 €	25%	Da 25.000,01 a 30.000,00 €	35%
Da 30.000,01 a 40.000,00 €	60%	Da 40.000,01 €	100%

3. Esclusivamente per situazioni di particolare gravità psico-sociale, valutate dal S.S.P. o da specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta una compartecipazione in deroga alle fasce I.S.E.E. su indicate, in tal caso il progetto personalizzato motiva adeguatamente le ragioni della deroga.

4. L'Ufficio servizi sociali cura l'invio, via posta elettronica o ordinaria, di specifico Avviso PagoPa alla famiglia beneficiaria; l'avviso reca il costo mensile del servizio sulla base delle ore rendicontate dal gestore incaricato; il pagamento è effettuato nei termini stabiliti dall'avviso. Nel caso in cui la famiglia non provveda al pagamento, viene inviato un avviso di sollecito per la regolarizzazione della posizione; qualora la regolarizzazione non avvenga, il servizio è sospeso.

5. Dopo l'ammissione al servizio, in caso sia prevista o disposta dal S.S.P. una durata dell'intervento oltre l'anno solare di attivazione, l'utente cura l'aggiornamento dell'I.S.E.E. entro il mese di febbraio dell'anno successivo; il S.S.P. sollecita l'attestazione non pervenuta e in caso di reiterata mancata produzione, dispone la compartecipazione massima a carico della famiglia.

6. Nel caso in cui la famiglia non presenti l'attestazione I.S.E.E., ma acconsenta comunque all'attivazione del sostegno socio-educativo, il servizio è attivato con intero costo a suo carico, in tal caso la fattura è emessa dal gestore direttamente in capo alla famiglia.

f) Cessazione del servizio

1. Il Servizio di Sostegno Socio-Educativo cessa nei casi di:

- raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto;
- perdita dei requisiti di ammissione da parte del nucleo familiare;
- valutazione negativa a causa di mancato raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto o verifica di non idoneità del servizio rispetto al bisogno;
- scarsa e/o non proficua collaborazione della famiglia al progetto condiviso;
- reiterato mancato pagamento della quota di compartecipazione da parte della famiglia;
- trasferimento del minore, salvo garantire la continuità degli interventi fino alla presa in carico del nuovo Comune, comunque non oltre due mesi dal trasferimento.

ART. 23 – CENTRI ESTIVI

a) Finalità del servizio

1. Il servizio "Centri estivi" mira a supportare le famiglie residenti nella cura dei figli minori, durante il periodo estivo. Il Comune predilige forme di gestione del servizio che permettono di:

- rispondere adeguatamente alla domanda del territorio, lasciando spazio alla libera iniziativa del settore privato, in quanto interprete qualificato dei diversificati bisogni dell'utenza;
- garantire un servizio organizzato nell'osservanza delle norme nazionali e regionali in tema di attività socio-educative rivolte ai minori;
- contenere i costi per le famiglie residenti;
- mettere a disposizione gratuitamente locali, spazi e attrezzature di proprietà comunale o destinati alla funzione scolastica, in accordo con l'Istituto comprensivo statale;
- monitorare lo svolgimento del servizio, a tutela degli utenti e delle famiglie.

b) Modalità di gestione del servizio e risorse destinate all'iniziativa

1. La programmazione e organizzazione del servizio "Centri estivi", in applicazione del generale principio di sussidiarietà, si ispira ai principi e alle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 03/7/2017, n. 117, in particolare degli artt. 55 e ss., configurandosi tale servizio come attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto. Il coinvolgimento degli enti del terzo settore nella co-programmazione e co-progettazione del servizio avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento; attraverso la definizione degli obiettivi generali e specifici del servizio, delle sue caratteristiche essenziali, nonché dei criteri per l'individuazione dei soggetti partners.

2. A tal fine è istituito permanentemente l'elenco comunale per l'accreditamento degli enti del terzo settore proponenti progetti di centri estivi rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia e della primaria, da svolgersi sul territorio comunale.

3. Con apposito avviso annuale il Servizio sociale comunale fissa, nel rispetto dei principi del presente articolo, le condizioni minime che gli operatori del terzo settore devono possedere per l'iscrizione all'elenco comunale. Sono condizioni minime di accreditamento almeno le seguenti:
- essere ente senza scopo di lucro;
 - garantire il servizio a favore di tutti gli utenti che ne facciano richiesta, con priorità per i residenti;
 - svolgere l'attività in piena autonomia gestionale ed organizzativa, ponendosi quale unico referente sia per le famiglie interessate al servizio, sia per i titolari dei locali, impianti e attrezzature di cui si intende fare uso, assumendo la piena, totale ed esclusiva responsabilità del servizio;
 - prevedere modelli tariffari che contemplino agevolazioni a favore dei residenti;
 - curare l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio, comprese quelle per la preparazione, trasporto e somministrazione di alimenti e bevande a favore agli utenti, qualora si intenda offrire tale opzione agli stessi;
 - possedere idonea copertura assicurativa atta a rispondere dei danni causati a terzi (compresa l'Amministrazione Comunale) e/o a cose che dovessero derivare per qualsiasi causa dall'espletamento del servizio.
4. L'avviso comunale stabilisce altresì le caratteristiche indispensabili che il progetto di Centro estivo deve possedere. In particolare il progetto deve possedere almeno le seguenti caratteristiche:
- deve indicare espressamente: target cui è rivolto il centro estivo, periodo, orari e luogo di svolgimento, presenza o meno del servizio di mensa, limiti numerici per l'avvio del servizio e di accoglienza e gli eventuali criteri di priorità fra utenti, costi per le famiglie con evidenza della diversa tariffazione riservata ai residenti;
 - deve prevedere l'impiego di personale con idonea professionalità ed esperienza, diligente e riservato oltre a un responsabile del progetto, nonché un rapporto numerico personale/ minori in linea con la normativa vigente in materia;
 - deve garantire l'accoglienza di qualsiasi minore, senza discriminazioni di sorta, compresi i minori in situazione di disabilità o con difficoltà di adattamento, assicurando il necessario coordinamento con i competenti servizi socio-sanitari;
 - deve prevedere a totale carico del gestore tutte le spese per il regolare funzionamento del centro, comprese quelle relative all'utilizzo dei locali ed attrezzature propri o avuti in concessione per lo svolgimento del servizio, nessuna esclusa.
5. L'iscrizione degli operatori all'elenco comunale e la correlata approvazione dei progetti di centro estivo comporta il godimento dei seguenti benefici:
- visibilità del progetto sui canali di comunicazione istituzionale dell'ente, con la pubblicazione di materiale digitale fornito dall'operatore;
 - uso gratuito di specifici locali, impianti e spazi di proprietà comunale o destinati alla funzione scolastica, previo nullaosta dell'Istituto Comprensivo Statale, ivi comprese le relative utenze elettriche, idriche ed energetiche;
 - riconoscimento di un contributo settimanale lordo a utente residente, commisurato alle effettive settimane di frequenza del centro, puntualmente rendicontate dal gestore, purché il progetto contempli una durata del centro estivo non inferiore a quattro settimane.
6. La Giunta comunale, in sede di programmazione economica annuale, stabilisce le risorse di bilancio da destinare alla misura, in ragione dell'utenza storica dei centri estivi.
7. Il servizio sociale comunale cura:
- l'accreditamento degli operatori all'elenco comunale;
 - la pubblicazione dell'avviso annuale per la presentazione dei progetti di centro estivo;
 - l'ammissione dei progetti presentati ai benefici previsti dal presente articolo;
 - l'autorizzazione all'uso gratuito dei locali comunali richiesti, previo nullaosta dell'Istituto Comprensivo statale per quelli destinati alla funzione scolastica;
 - l'effettiva determinazione a consuntivo del contributo per singolo progetto, a seguito della presentazione di apposita relazione finale sullo svolgimento del centro estivo e puntuale rendicontazione delle presenze settimanali suddivise fra residenti e non;
 - il monitoraggio del corretto svolgimento dei centri estivi ammessi a beneficio.

8. In caso a consuntivo le effettive presenze esauriscano il fondo comunale complessivo stanziato annualmente, il contributo per singolo progetto è proporzionalmente ridotto, in ragione delle presenze effettive.

c) Accesso ai centri estivi e benefici per i residenti

1. Le famiglie si iscrivono al progetto di centro estivo accreditato che maggiormente soddisfa le peculiari esigenze del proprio nucleo familiare. La frequenza del centro estivo avviene dietro corresponsione della tariffa indicata dal titolare del progetto prescelto; le famiglie residenti beneficiano di uno sconto sulla tariffa ordinaria del servizio in base alla frequenza prescelta, commisurato al contributo pro-capite riconosciuto dal Comune al gestore.

Art. 24 – HOME VISITING

a) Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio di Home visiting offre un supporto socio-educativo alle neo-mamme nei primi mesi dopo la nascita del bambino, momento della vita riconosciuto di particolare vulnerabilità e fragilità, attraverso l'affiancamento di personale specializzato direttamente a domicilio.

2. Il servizio di Home visiting persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ riconoscere i bisogni del bambino
- ✓ comprendere le fasi di sviluppo della crescita
- ✓ creare una routine quotidiana
- ✓ rafforzare il legame madre-bambino
- ✓ imparare a gestire le emozioni
- ✓ offrire sostegno alla madre nel periodo del post-parto
- ✓ migliorare il benessere familiare
- ✓ informare i neo-genitori su cruciali tematiche, come allattamento, svezzamento, sonno.

3. Il servizio è gestito da personale educatore con competenze perinatali, formato al supporto dello specifico target del servizio. L'attività offerta si pone in correlazione con quella resa del servizio comunale di asilo nido integrato.

b) Destinatari del servizio

1. Il servizio è previsto a favore delle neo-mamme residenti nel Comune di Barbarano Mossano.

2. Possono chiedere l'attivazione del servizio le neo-mamme, entro 12 mesi dalla nascita. Sono esclusi dal servizio i nuclei familiari che, a seguito di controlli dell'ufficio tributi, risultano non in regola con l'assolvimento di tasse e imposte comunali.

c) Accesso al servizio e modalità di svolgimento

1. L'ufficio servizi sociali cura la pubblicità del servizio, l'istruttoria necessaria all'ammissione o meno al beneficio ed ogni altra attività necessaria all'espletamento del servizio.

2. Il servizio è reso prevalentemente a domicilio della neo-mamma; qualora ricorrano particolari circostanze che suggeriscano l'opportunità di erogare il servizio di Home visiting in un luogo diverso dal domicilio della mamma, è resa disponibile una sala presso la biblioteca comunale, compatibilmente con gli altri servizi comunali già esistenti.

3. Il servizio è attivato di massima entro quindici giorni dalla richiesta della neo-mamma, previo nulla osta del servizio sociale comunale.

d) Costo del servizio

1. Il servizio di home visiting è gratuito per un monte ore massimo di 8 ore a neo-mamma; ulteriori ore di servizio possono essere attivate direttamente dalla neo-mamma, esclusivamente con specifica autonoma richiesta al gestore del servizio e con spese a proprio carico.

2. La Giunta comunale, in sede di programmazione economica annuale, stabilisce le risorse di bilancio da destinare alla misura; considerando le nascite, l'utenza storica del servizio nonché la presenza di eventuali altre misure, anche non comunali, a sostegno della natalità.

CAPO III - PRESTAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Art. 25 – PRESTAZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DEL REDDITO – CARATTERISTICHE GENERALI

1. Le prestazioni economiche a sostegno del reddito sono in via generale finalizzate a integrare il reddito personale e/o familiare di soggetti, che versino in stato di manifesta e contingente necessità, ovvero a finanziarne spese straordinarie attinenti a bisogni di prima necessità o comunque di urgente e particolare importanza; possono pertanto essere erogate in forma di fondo destinato al pagamento di più spese nell'arco di un determinato periodo (sia in modo continuativo e periodico ad es. per più mensilità dell'anno, sia al bisogno) ovvero una tantum per soddisfare un'unica specifica esigenza.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano fra i bisogni di possibile soddisfazione le spese alimentari, per utenze domestiche, di affitto o comunque di tipo abitativo o per emergenze abitative, mediche e di salute, funerarie, scolastiche.
3. L'accesso alle prestazioni a sostegno del reddito, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti sempre essenziali:
 - a) valore I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, risultante da regolare attestazione in corso di validità, non superiore a 10.000,00 euro;
 - b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta esclusione per la sola casa di abitazione principale e relative pertinenze, purché rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3 A/4, A/5 A/6.
4. L'accesso alle prestazioni economiche a sostegno del reddito avviene ai sensi degli art. 11 e ss. del presente regolamento.
5. Il Servizio Sociale Professionale espleta ogni attività di indagine e verifica sulla documentazione e sulle dichiarazioni fornite dai richiedenti, al fine di individuare i reali bisogni e le reali risorse in disponibilità del richiedente e del suo nucleo.
6. La valutazione della situazione economica avviene considerando elementi quali la situazione reddituale e l'attività lavorativa svolta, la situazione abitativa e la disponibilità di proprietà immobiliari, la situazione patrimoniale mobiliare ed ogni ulteriore risorsa (benefici, contributi, agevolazioni percepiti o percipiendi) oltre ai dati relativi alla condizione economica desumibili dalle Attestazione I.S.E.E..
7. La valutazione coinvolge la rete familiare allargata, ed in particolare i parenti obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile; nel rispetto dell'art. 438 del Codice Civile, spetta alla persona interessata coinvolgere i soggetti obbligati dall'art. 433 per un loro intervento così come - se necessario - per documentare la loro impossibilità di intervento, emergente dall'analisi dei medesimi su elencati elementi.
8. Fermi i requisiti essenziali, costituiscono motivo di particolare attenzione nella valutazione preliminare del S.S.P. ed eventualmente di priorità di accesso:
 - a) la dimostrata impossibilità di intervento della rete familiare allargata, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
 - b) l'assenza di proprietà immobiliari o di diritti reali di godimento su beni immobili (uso, usufrutto ecc);
 - c) l'assenza di altri benefici economici, abitativi o di altra natura;
 - d) la presenza nel nucleo di minori e/o soggetti non autosufficienti;
 - e) coinvolgimento nel caso di altri servizi sociali e/o sociosanitari.
9. La presenza o assenza dei requisiti di accesso e la situazione di bisogno che giustifica l'accesso alla misure, la situazione economica e le risorse del richiedente, così come della rete familiare allargata ed i suoi possibili apporti alla contingente situazione di bisogno, le soluzioni e strategie che si intendono approntare per la presa in carico del soggetto ed eventualmente del suo nucleo familiare, il coinvolgimento attivo della persona e del nucleo, compreso l'orizzonte temporale della misura e ogni altro elemento sostanziale sono illustrati ed attestati dal Servizio Sociale

Professionale nella relazione sociale, che funge da progetto personalizzato di presa in carico condiviso ed accettato dal richiedente.

10. L'ammissione al beneficio è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, che recepisce il progetto di presa in carico del soggetto, predisposto dal Servizio Sociale Professionale; dopo l'ammissione il S.P.P. cura la comunicazione al beneficiario e l'esecuzione del progetto, oltre al suo monitoraggio.

11. Eventuali dichiarazioni mendaci sono motivo di rigetto immediato dell'istanza ovvero di revoca immediata del beneficio eventualmente già concesso.

12. La persona o famiglia beneficiaria di contributi espressamente finalizzati alla copertura parziale o totale di specifiche spese, è tenuta alla successiva dimostrazione, mediante esibizione delle ricevute di pagamento, dell'avvenuta destinazione del beneficio ricevuto alla copertura delle spese in questione, pena il rigetto di eventuali successive nuove istanze di assistenza economica.

13. Il S.S.P. valuta forme di erogazione diverse rispetto al pagamento diretto al beneficiario della prestazione economica, qualora la situazione complessiva ne suggerisca la necessità o anche solo l'opportunità, curandone in tal caso l'esecuzione; sono comprese modalità come ad esempio il pagamento diretto di utenze, l'acquisto di beni, l'esonero o riduzione dal pagamento di tariffe, imposte o servizi comunali.

14. Alle persone che accedono a prestazioni economiche a sostegno del reddito, specie continuative o reiterate o di non modesta entità, il S.S.P. valuta di proporre, qualora ne ricorrano ragionevoli presupposti e non sussistano particolari motivi ostativi, legati alla condizione personale, familiare o di salute, l'iscrizione all'Albo comunale delle persone che svolgono attività di volontariato presso il Comune. Il S.S.P. dà conto nel progetto personalizzato dell'attivazione della persona in tal senso curando i rapporti con il settore comunale ritenuto idoneo a gestire nell'attività del volontario. La durata dell'impegno e i tempi di espletamento del servizio volontario sono concordati con il beneficiario della misura di sostegno e formalizzati nell'istanza di iscrizione all'Albo Comunale.

Art. 26 – PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTINUATIVE

1. Le prestazioni economiche continuative sono contributi per il contrasto alla povertà; sono rivolte a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari, generata a titolo esemplificativo da:

- a) documentato repentino mutamento della situazione socio-economica, da adeguata a di grave dissesto, non superabile nel breve periodo;
- b) perdurare di condizioni socio-economiche gravemente disagiate, conseguenti ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo che genera la necessità di proteggere il soggetto debole;
- c) condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o fattori oggettivi che richiedano una presa in carica del soggetto, per rendere lo stesso in grado di superare la situazione critica;
- d) condizione socio-economica che per motivi di età, composizione del nucleo, salute, assenza di rete familiare allargata o con limitate risorse, non risulti modificabile nel breve periodo.

2. L'intervento economico continuativo può essere concesso esclusivamente a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore I.S.E.E. inferiore al valore I.S.E.E.- soglia, indicato alla lettera a) dell'art. 25 precedente. Esclusivamente per situazioni di particolare gravità ed urgenza, valutate dal S.S.P., può essere attivata una prestazione anche in deroga al valore I.S.E.E.- soglia; in tal caso la relazione del S.S.P. motiva adeguatamente le ragioni della deroga.

3. Trattandosi di misura destinata a intervenire in una situazione non superabile nel breve termine, essa assume di norma la forma di fondo destinato al pagamento di più spese nell'arco di un determinato periodo o in modo periodico (ad es. un fisso per più mesi dell'anno) o al bisogno (su richiesta del richiedente quando non in grado di provvedere con le proprie risorse).

4. L'entità massima del fondo annuo costituibile a favore del richiedente è data dalla differenza tra il valore I.S.E.E. - soglia e il valore I.S.E.E. del soggetto, essa va rapportata al parametro componenti nucleo, determinato secondo la seguente scala di equivalenza, al fine di adeguare la prestazione ai componenti del nucleo familiare del richiedente.

Numero Componenti Nucleo	Parametro componenti nucleo
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Oltre 5	Maggiorazione di 0,35% per ogni ulteriore componente

5. Il S.S.P. nel definire l'entità del fondo, entro il limite massimo come sopra determinato, tiene conto delle risorse economiche mobiliari/immobiliari, delle spese ritenute necessarie, e di ogni ulteriore caratteristica del caso, valutando anche di strutturare il fondo in ragione non necessariamente annua, ma per periodi più brevi (ad es. un semestre) quando emerge la necessità o opportunità di monitorare frequentemente l'intervento ed adeguarlo alla evoluzione della situazione.

6. L'intervento più strettamente economico costituisce solo una delle componenti della presa in carico attivata dal S.S.P., in quanto la stessa è principalmente orientata al recupero della piena autonomia economica del nucleo, attraverso la rimozione dei fattori che hanno prodotto la non autosufficienza, e ad evitare la cronicizzazione assistenziale. Il S.S.P. definisce pertanto nel progetto gli obiettivi raggiungibili nel tempo, mirando al pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare.

7. Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del progetto personalizzato sono concordati con il beneficiario, che - se il S.S.P. lo ritiene opportuno - sottoscrive il progetto stesso quale forma di responsabilizzazione rispetto agli impegni presi.

8. La prestazione economica continuativa e il progetto ad esso sotteso hanno come orizzonte temporale massimo l'anno, pertanto sono soggetti a rivalutazione almeno annuale, compreso l'obbligo di produzione di una nuova attestazione I.S.E.E. a cura del beneficiario.

9. Il S.S.P. monitora l'evoluzione dei bisogni e la fattiva collaborazione dei membri del nucleo al raggiungimento degli obiettivi concordati, anche al fine di trarre ogni utile indicazione per la reiterazione o meno della misura in caso di persistenza dello stato di bisogno.

Art. 27 – PRESTAZIONI ECONOMICHE STRAORDINARIE

1. La prestazione economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari debitamente documentati, quali ad es.

- a) bollette luce, acqua, gas di importo particolarmente elevato;
- b) spese per trasloco;
- c) spese per l'accudimento dei figli, quando l'onere consente ai genitori di mantenere o intraprendere un'attività lavorativa e non sia possibile accedere ad altri servizi presenti nel territorio;
- d) spese scolastiche (mensa, trasporto, acquisto libri, rette);
- e) spese per acquisto farmaci secondo prescrizione medica; esclusi i farmaci già coperti dal SSN;
- f) tickets sanitari non coperti dal S.S.N. su prescrizione medica;
- g) spese per imposte, tasse, tariffe;
- h) pronta accoglienza convenzionata.

2. La misura è ammessa a favore di persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito da un indicatore I.S.E.E. inferiore al valore I.S.E.E.- soglia indicato alla lettera a) dell'art. 25 precedente.

3. Qualora ricorrano particolari circostanze legate alla composizione del nucleo, allo stato di salute o di non autosufficienza di un componente, opportunamente valutate e motivate dal S.S.P., può essere proposta l'attivazione della prestazione straordinaria anche in deroga al valore I.S.E.E.-soglia, nel qual caso la prestazione mira a coprire la parte di spesa eccezionale che le risorse del nucleo non possono garantire. Non è comunque mai possibile accedere alle prestazioni economiche straordinarie da parte delle persone o nuclei familiari con I.S.E.E. superiore a 15.000,00 euro.

4. Il contributo erogabile non può in genere superare l'importo annuale di 5.000,00 euro da erogarsi in una o più soluzioni; non possono essere valutate le richieste da parte di persone e/o nuclei familiari con patrimonio mobiliare superiore a 5.000,00 euro.

ART. 28 – PRESTITO SOCIALE

1. In luogo delle misure di sostegno al reddito di cui ai precedenti articoli, è possibile concedere prestiti a sostegno di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata nel circuito assistenziale.
2. La misura si configura come anticipazione di una somma di denaro, con l'impegno di una restituzione sulla base di un preciso piano di rientro concordato con il S.S.P..
3. Il prestito è ammesso a favore di persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito da un indicatore I.S.E.E. compreso fra 15.000,00 e 20.000,00 euro.
4. L'accesso avviene nelle forme previste dagli art. 11 e seguenti. Il S.S.P. nella relazione, oltre a rendere conto della situazione del richiedente e della presenza dei requisiti per accedere alla misura, motiva le ragioni del prestito, l'entità dello stesso e il piano di rientro e ne monitora il rispetto.
5. Il prestito non è erogabile per importi annuali superiori a 5.000,00 euro; non possono essere valutate le richieste da parte di persone e/o nuclei familiari con patrimonio mobiliare, superiore a 5.000,00 euro.

Art. 29 – BONUS IDRICO INTEGRATIVO

A) Definizione e ambito d'applicazione

1. Il Bonus idrico integrativo è un'agevolazione economica di carattere locale a favore delle utenze deboli, atta a ridurre la spesa del servizio idrico delle famiglie in condizioni di disagio economico (cd. utenze deboli), che si aggiunge al bonus idrico nazionale. L'agevolazione consente di ottenere uno sconto in bolletta, applicato direttamente dal gestore del servizio idrico (ad es. Viacqua Spa).
2. Il gestore idrico norma, con proprio regolamento, le modalità applicative del Bonus Idrico Integrativo, al fine di definire l'importo messo a disposizione del Comune in ragione di uno o più anni, delegando a quest'ultimo sia l'individuazione dei beneficiari tra gli utenti domestici residenti sia l'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario.
3. Il nucleo interessato alla misura, per beneficiare della stessa, deve - nell'anno/anni individuato/i dal gestore idrico - possedere uno dei seguenti prerequisiti (alternativamente):
 - essere titolare di un contratto di fornitura idrica domestica presso la residenza anagrafica;
 - avere, in caso di condominio, la residenza nell'indirizzo dell'utenza idrica condominiale (c.d. utenza indiretta).
4. Per l'individuazione dei possibili beneficiari del Bonus idrico integrativo sono adottate dal Comune le seguenti due procedure:
 - **d'ufficio**: l'individuazione del beneficiario avviene esclusivamente su segnalazione del S.S.P., fra gli utenti in carico ai servizi sociali, aventi caratteristiche di particolare fragilità, debitamente argomentate in apposita relazione sociale, con documentata esposizione debitoria in ordine all'utenza idrica - diretta o indiretta - o ad altre utenze domestiche.
In tal caso la procedura per accedere al beneficio è normata dagli articoli 13 e 14 del presente regolamento, cui si rinvia per ogni disposizione applicabile al caso di specie.
 - **su istanza di parte**: l'individuazione del beneficiario avviene previa pubblicazione di apposito avviso pubblico e presentazione di apposita istanza.
In tal caso la procedura per accedere al beneficio è normata dalle disposizioni contenute nella successiva lettera B).
5. Il fondo assegnato annualmente dal gestore idrico è destinato:
 - nella misura di un quarto del totale, ai beneficiari individuati d'ufficio,
 - nella misura di tre quarti del totale, ai beneficiari individuati su istanza di parte.
6. E' facoltà della Giunta comunale destinare il fondo assegnato per uno specifico anno in misura diversa dal riparto su indicato.
7. Qualora in fase di individuazione degli effettivi beneficiari, secondo le due diverse modalità su descritte (d'ufficio e su istanza di parte), la quota parte di fondo relativa ad una delle due modalità

non sia completamente utilizzata, il servizio sociale comunale può destinare quanto residua a favore di eventuali ulteriori potenziali beneficiari individuati con la modalità alternativa e rimasti inizialmente esclusi dal beneficio.

8. Gli utenti individuati con le modalità su descritte e i cui nominativi sono comunicati al gestore idrico a cura del servizio sociale comunale, godono delle agevolazioni riconosciute secondo le modalità stabilite dal gestore stesso (di norma mediante l'applicazione della riduzione direttamente nella prima bolletta in emissione dopo la trasmissione dei dati comunali, e in caso di importo individuale eccedente o a saldo di possibili insoluti pregressi o nelle successive bollette).

9. La quota del fondo assegnata al Comune, ma non distribuita alle utenze deboli complessivamente individuate, resta nella disponibilità dell'Ente d'Ambito e/o del gestore, salva diversa disposizione dello stesso.

B) Disciplina della procedura su istanza di parte

Beneficiari e requisiti di accesso

1. Per accedere alla misura è necessario possedere i seguenti requisiti:

- il nucleo deve essere residente al momento della domanda nel Comune di Barbarano Mossano;
- tutti componenti del nucleo devono essere cittadini italiani o comunitari ovvero, qualora cittadini non comunitari, devono essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, in corso di validità;
- il nucleo deve possedere al momento della domanda un I.S.E.E. ordinario o corrente valido e non superiore a 10.000,00 euro;
- il nucleo deve essere in regola con l'assolvimento delle tasse e imposte comunali.

Modalità di accesso della procedura

1. L'Ufficio servizi sociali avvia, a seguito della comunicazione da parte del gestore idrico della somma assegnata al Comune per l'anno/gli anni interessati, il procedimento per il riconoscimento della misura su istanza di parte, mediante apposito avviso pubblico, nel quale sono stabiliti: i termini e le modalità per la presentazione della domanda, la modulistica da utilizzare, gli allegati da produrre a corredo della domanda, la misura dell'intervento, le modalità di accesso e i casi di esclusione, le modalità di erogazione ed ogni altra disposizione necessaria e/o opportuna allo svolgimento del procedimento.

2. La domanda può essere presentata dall'intestatario dell'utenza o da altra persona appartenente al nucleo familiare anagrafico (fermo che ogni nucleo familiare può presentare solo una domanda), ovvero dal cosiddetto utente indiretto evidenziando nell'istanza tale qualità, qualora titolare del contratto di fornitura idrica sia un condominio.

3. I richiedenti in possesso dei requisiti su indicati, sono inseriti in apposita graduatoria, redatta secondo il valore I.S.E.E. posseduto, nel range € 0/€ 10.000,00.

Ammissione ed entità del beneficio

1. Lo sconto in bolletta sarà applicato ai richiedenti che risultano utilmente collocati in graduatoria partendo dalle domande con I.S.E.E. pari a 0 a crescere fino ad esaurimento della quota parte del fondo destinato alla procedura su istanza di parte.

2. L'entità del beneficio è correlato al numero di componenti il nucleo del beneficiario, come di seguito indicato:

<u>Nucleo composto da</u>	<u>Misura del beneficio</u>
1 persona	€ 70,00 per ciascun anno interessato dal procedimento
2 persone	€ 100,00 per ciascun anno interessato dal procedimento
3 persone	€ 150,00 per ciascun anno interessato dal procedimento
4 persone	€ 200,00 per ciascun anno interessato dal procedimento
5 persone o più	€ 350,00 per ciascun anno interessato dal procedimento

3. La Giunta comunale può stabilire prima dell'avvio del procedimento per uno specifico anno misure diverse del beneficio rispetto all'elenco su indicato.

Cause di esclusione e controlli

1. La domanda deve essere completa in ogni sua parte, alla stessa deve essere allegata la bolletta dell'acqua relativa agli anni interessati dall'avviso, attestante l'allacciamento ed indicante il codice contratto ed il codice dell'utenza individuale o condominiale.

2. L'Ufficio servizi sociali svolge controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in istanza ed in caso di irregolarità provvede alla esclusione del richiedente, così come ogni qualvolta non siano osservate le prescrizioni dell'avviso pubblico.
3. La presenza nelle attestazioni I.S.E.E. di omissioni o difformità, compreso un nucleo familiare dichiarato non corrispondente a quello anagrafico (salvo i casi particolari previsti dal DPCM 159/2013) costituisce motivo ostativo dell'accoglimento della domanda.
4. E' escluso dal beneficio altresì il richiedente il cui nucleo non risulti in regola con l'assolvimento delle tasse ed imposte comunali.

Art. 30 – RIDUZIONI E CONTRIBUTI ECONOMICI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI E SOCIO-EDUCATIVI

a) Tipologia di benefici e di servizi interessati dalle agevolazioni

1. I nuclei familiari residenti possono usufruire di riduzioni sulle tariffe dei servizi scolastici erogati dal Comune, nonché di contributi economici per l'accesso a servizi scolastici e socio-educativi erogati non direttamente dal Comune, ma da altri soggetti operanti sia sul territorio comunale sia fuori da esso.
2. Le agevolazioni su indicate sono riconosciute nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'accesso ai seguenti servizi scolastici o socio-educativi a domanda individuale:
 - a) frequenza di asili-nido, diversi dalla struttura comunale, per la quale vige specifica apposita disciplina;
 - b) frequenza di scuole dell'infanzia pubbliche o private;
 - c) trasporti scolastici per alunni delle scuole elementari e medie inferiori;
 - d) mense scolastiche.

b) Modalità di presentazione della domanda

1. L'agevolazione è riconosciuta in ragione d'anno scolastico.
2. L'Ufficio servizi sociali, con apposito provvedimento, avvia annualmente di norma entro il mese di ottobre, il procedimento per il riconoscimento della misura mediante apposito avviso nel quale sono stabiliti: i termini e le modalità per la presentazione della domanda, la modulistica da utilizzare, gli allegati da produrre a corredo della domanda, la misura dell'intervento, le modalità di accesso e i casi di esclusione, le modalità di erogazione ed ogni altra disposizione necessaria e/o opportuna allo svolgimento del procedimento.
3. La domanda va corredata dalla Attestazione I.S.E.E., valida al momento della domanda.

c) Istruttoria della domanda

1. La domanda di cui al precedente articolo è istruita dal Servizio Sociale Comunale e comunque definita entro 30 giorni. L'Ufficio servizi sociali svolge controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in istanza ed in caso di irregolarità provvede alla non ammissione alla misura, così come ogni qualvolta non siano osservate le prescrizioni dell'avviso.
2. Il responsabile del servizio ammette, con specifico provvedimento, il richiedente al beneficio sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
3. Il nucleo che, a seguito di controlli svolti dall'ufficio tributi, non risulti in regola, ha la possibilità di sanare l'irregolarità tributaria nel termine di 30 giorni dalla segnalazione della stessa a cura del servizio tributario.
4. In caso di diniego per mancanza dei requisiti, il provvedimento di diniego è comunicato per iscritto.

d) Misura dell'intervento

1. I parametri da prendere in considerazione per le agevolazioni tariffarie e l'entità delle stesse sono stabiliti in base all'I.S.E.E. del richiedente secondo la seguente tabella.

Servizio di asilo-nido

<i>Valore I.S.E.E. nucleo familiare richiedente</i>	<i>Entità del contributo per il servizio erogato da soggetto diverso dal comune di Barbarano Mossano</i>
da 0 a 8.000,00 €	50% della tariffa pagata e comunque fino al massimo di € 205,00 mensili.

maggiore di 8.000,00 e fino a 15.000,00 €	25% della tariffa pagata e comunque fino al massimo di € 102,50 mensili
maggiore di 15.000,00 €	Nessun contributo

Servizio di scuola dell'Infanzia

<i>Valore I.S.E.E. nucleo familiare richiedente</i>	<i>Riduzione praticata sulla tariffa comunale</i>	<i>Entità del contributo per il servizio erogato da altro soggetto</i>
da 0 a 8.000,00 €	50% della tariffa applicata	50% della tariffa pagata e comunque fino al massimo di 45,00 € mensili.
maggiore di 8.000,00 e fino a 15.000,00 €	25% della tariffa applicata	25% della tariffa pagata e comunque fino al massimo di 22,50 € mensili.
maggiore di 15.000,00 €	Nessuna riduzione	Nessun contributo

Servizio di trasporto scolastico

<i>Valore I.S.E.E. nucleo familiare richiedente</i>	<i>Riduzione praticata sulla tariffa comunale</i>	<i>Entità del contributo per il servizio erogato da altro soggetto</i>
da 0 a 8.000,00 €	50% della tariffa applicata	50% della tariffa pagata e comunque fino al massimo di 110,00 € per anno scolastico.
maggiore di 8.000,00 e fino a 15.000,00 €	25% della tariffa applicata	25% della tariffa pagata e comunque fino al massimo di 55,00 € per anno scolastico.
maggiore di 15.000,00 €	Nessuna riduzione	Nessun contributo

Servizio di mensa scolastica

<i>Valore I.S.E.E. nucleo familiare richiedente</i>	<i>Entità del contributo per il servizio erogato da altro soggetto</i>
da 0 a 8.000,00 €	50% del costo del buono e comunque fino a massimo 2,72 € a pasto.
maggiore di 8.000,00 e fino a 15.000,00 €	25% del costo del buono e comunque fino a massimo 1,36 € a pasto.
maggiore di 15.000,00 €	Nessun contributo

2. In ordine alle agevolazioni previste per la frequenza di servizi di asilo nido, il contributo è riconosciuto esclusivamente nel caso in cui il richiedente l'agevolazione non sia stato accolto presso la struttura comunale pur avendone fatto richiesta.

3. Casi di esoneri e contributi diversi da quelli previsti dal presente articolo sono demandati al servizio sociale professionale, qualora l'agevolazione rientri in un più congruo progetto di sostegno socio-economico ai soggetti richiedenti.

Art. 31 – CONTRIBUTO PER DOPOSCUOLA

a) Definizione

1. Il contributo per doposcuola consiste in un sostegno economico alle famiglie residenti, fruitrici dei servizi di doposcuola operanti sul territorio comunale; esso mira a supportare le famiglie nelle reali esigenze di cura dei minori abbattendo il costo sostenuto per il servizio in base alle rispettive risorse economiche e alla frequenza scelta.

b) Destinatari e requisiti di ammissione

1. Sono destinatari della misura i nuclei familiari residenti, con figli che frequentano servizi di doposcuola nel corso nell'anno scolastico, avendo iscritto uno o più figli a progetti autorizzati dal Comune ad essere svolti presso i plessi scolastici del territorio comunale.

2. Il contributo è riconosciuto per ogni figlio iscritto al servizio di doposcuola.

3. Per accedere alla misura è necessario possedere i seguenti requisiti:

- il nucleo deve essere residente al momento della domanda nel Comune di Barbarano Mossano;

- tutti componenti del nucleo devono essere cittadini italiani o comunitari ovvero, qualora cittadini non comunitari, devono essere in possesso di regolare titolo di soggiorno, in corso di validità;
- il nucleo deve possedere al momento della domanda un I.S.E.E. ordinario o corrente valido e non superiore a 30.000 euro;
- il nucleo deve essere in regola con l'assolvimento delle tasse e imposte comunali;
- il minore per il quale è richiesto il contributo deve essere presente nell'Attestazione I.S.E.E..

c) Modalità di accesso e controlli

1. Il contributo è riconosciuto in ragione d'anno scolastico.
2. L'Ufficio servizi sociali, con apposito provvedimento, avvia con l'inizio dell'anno scolastico il procedimento per il riconoscimento della misura mediante apposito avviso nel quale sono stabiliti: i termini e le modalità per la presentazione della domanda, la modulistica da utilizzare, gli allegati da produrre a corredo della domanda, la misura dell'intervento, le modalità di accesso e i casi di esclusione, le modalità di erogazione ed ogni altra disposizione necessaria e/o opportuna allo svolgimento del procedimento.
3. La domanda va corredata dalla Attestazione I.S.E.E., valida al momento della domanda.
4. L'Ufficio servizi sociali svolge controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in istanza ed in caso di irregolarità provvede alla non ammissione alla misura, così come ogni qualvolta non siano osservate le prescrizioni dell'avviso.
5. In caso di diniego per mancanza dei requisiti, il provvedimento di diniego è comunicato per iscritto.
6. Il nucleo che, a seguito di controlli dell'ufficio tributi, non risulti in regola, ha la possibilità di sanare l'irregolarità tributaria nel termine di 30 giorni dalla segnalazione della stessa, a cura del servizio tributario.

d) Misura dell'intervento

1. La Giunta comunale, in sede di programmazione economica annuale, stabilisce le risorse di bilancio da destinare alla misura.
2. Il contributo è parametrato sull'intero anno scolastico, ed è concesso nella misura del 20% della retta di frequenza complessivamente ed effettivamente sostenuta; sono compresi nella spesa considerata gli eventuali costi per la fruizione del pasto veicolato.
3. Qualora le risorse stanziare in ragione d'anno, non risultino sufficienti al riconoscimento del contributo della misura, è disposta una proporzionale riduzione del valore concedibile.

e) Erogazione

1. Il beneficio è erogato in due tranches:
 - entro il mese di febbraio, per le frequenze da settembre a dicembre;
 - entro il mese di luglio, per le frequenze da gennaio a giugno;
- previa produzione a cura del richiedente delle ricevute del pagamento del servizio. In caso di mancata produzione della documentazione di spesa nei termini disposti nell'avviso il richiedente decade dal beneficio.

ART. 32 - MISURE PER IL REPERIMENTO DI ALLOGGI ABITATIVI

1. Integrano il sistema delle misure a sostegno del reddito ulteriori interventi - di seguito elencati - erogati dal Comune di Barbarano Mossano e finalizzati specificamente al reperimento di alloggi abitativi:

a) Servizio di supporto al reperimento di alloggi ERP- Edilizia Residenziale Pubblica

1. In applicazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, L.R. n. 39 del 03/11/2017, ed in convenzione con l'Ater di Vicenza, il servizio sociale comunale gestisce la procedura amministrativa per il reperimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con apposito bando, avente le caratteristiche dettate dalla Legge regionale n. 39/2017 e dal Regolamento regionale n. 4 del 10/08/2018, applicativo della stessa.
2. Il S.S.P. nel procedimento per l'accesso alle prestazioni economiche di cui agli art. 25, 26, e 27, può prevedere interventi a sostegno di soggetti assegnatari di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, finalizzati all'assolvimento degli oneri e delle spese discendenti dall'assegnazione e al

mantenimento dell'alloggio. Tali interventi sono finanziati in primis con il Fondo previsto dall'art. 47 della L.R. n. 39/2017.

b) Progetto Domus2 – Emergenze abitative

1. Il progetto "DOMUS2", adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 27/12/2019 e prorogato con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 29/12/2021, individua, in via definitiva o provvisoria, strutture abitative in disponibilità del Comune, da destinare alla soluzione di situazioni di emergenza abitativa.
2. Gli immobili collegati al progetto possono ospitare, in via temporanea, cittadini residenti nel Comune privi di alloggio, in situazioni socio – economiche disagiate, con problematiche di immediata gravità che non permettono loro il reperimento di un'abitazione in maniera autonoma.
3. Il S.S.P. attiva il progetto "DOMUS2" a favore di soggetti in situazione di emergenza abitativa secondo la procedura prevista dalla delibera consiliare su richiamata, cui si fa espresso rinvio.

CAPO IV - PRESTAZIONI ECONOMICHE PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Art. 33 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI IN COMUNITÀ DIURNE

1. Il Centro diurno è un servizio finalizzato a sostenere minori residenti, in età compresa tra i 6 e i 18 anni che presentano disagio personale, difficoltà di integrazione sociale, insuccessi scolastici e fragilità relazionali. Si realizza in strutture di aggregazione comunitaria, in piccoli gruppi e in orario diurno, con la supervisione di educatori professionali che hanno il compito di facilitare lo sviluppo delle competenze socio-relazionali e il rispetto delle regole, favorendo la maturazione affettiva, sociale e intellettuale attraverso la relazione tra pari.
2. L'inserimento nel centro diurno avviene nelle modalità previste dall'art. 11 e seguenti, su istanza degli interessati o su segnalazione di servizi specialistici, della scuola, dell'Autorità giudiziaria, previa valutazione positiva del Servizio Sociale Professionale, sulla base di un progetto personalizzato di inserimento (Progetto quadro), redatto eventualmente in collaborazione con il Servizio Tutela e Protezione Minori, con altri servizi specialistici dell'A.U.L.S.S., con la scuola.
3. Il progetto di inserimento è condiviso con i genitori o esercenti la potestà genitoriale e il S.S.P. ne cura l'andamento.
4. Il progetto individua i bisogni del minore, gli obiettivi specifici di benessere, la sostenibilità degli stessi in relazione al contesto del gruppo in cui questi viene inserito, i giorni di accesso, la durata dell'intervento, l'esito dell'istruttoria condotta sulla situazione economico-patrimoniale del nucleo di appartenenza del minore nonché l'entità dell'integrazione della retta del servizio da parte del Comune.
5. L'inserimento nel Centro con integrazione della retta a carico del bilancio comunale è disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio, che recepisce il progetto predisposto dal Servizio Sociale Professionale, compreso il riparto della retta fra Comune e famiglia del minore inserito; dopo l'ammissione il S.P.P. cura la comunicazione alla famiglia beneficiaria e l'avvio del servizio.
6. Il Comune integra la retta applicata dalla struttura che gestisce il Centro Diurno in misura percentuale, in base all'I.S.E.E. del nucleo familiare del minore, secondo la seguente tabella:

Valore I.S.E.E. del nucleo	Integrazione della retta da parte del Comune	Valore I.S.E.E. del nucleo	Integrazione della retta da parte del Comune
Da 0 a 15.000,00 €	100%	Da 15.000,01 a 20.000,00 €	80%
Da 20.000,01 a 25.000,00 €	65%	Da 25.000,01 a 30.000,00 €	50%
Da 30.000,01 a 40.000,00 €	30%	Da 40.000,01 a 50.000,00 €	10%
oltre i 50.000,00 €	0%		

7. La retta non coperta dal Comune è a carico del nucleo familiare del minore, cui il gestore invia apposita fattura mensile.

8. Nel caso in cui la famiglia acconsenta all'inserimento al Centro Diurno ma non presenti l'attestazione I.S.E.E., è tenuta a corrispondere l'intera retta del servizio al gestore.
9. Esclusivamente per situazioni di particolare gravità, valutate dal S.S.P. o da specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l'integrazione anche in deroga alle fasce I.S.E.E. su indicate, in tal caso il progetto di inserimento motiva adeguatamente le ragioni della deroga.
10. Qualora emergano dall'indagine del S.S.P. sulla situazione economico-patrimoniale del nucleo di appartenenza del minore, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del presente regolamento, elementi che giustifichino una maggior partecipazione alla spesa da parte della famiglia, il S.S.P. promuove accordi con la stessa, per l'assunzione della maggior quota, eventualmente se ritenuto necessario, anche mediante piani di rateizzazione del costo con anticipo a carico del bilancio comunale.
11. Nel caso in cui la famiglia non provveda al pagamento delle fatture di pertinenza, l'inserimento è sospeso.
12. Dopo l'ammissione alla compartecipazione comunale, in caso sia prevista o disposta dal S.S.P. una durata dell'intervento oltre l'anno solare di attivazione, l'utente cura l'aggiornamento dell'I.S.E.E. entro il mese di febbraio del nuovo anno solare; il S.S.P. sollecita l'attestazione non pervenuta e in caso di reiterata mancata produzione, dispone la fatturazione dell'intera retta a carico della famiglia.
13. L'integrazione è sospesa nei periodi di non frequenza del Centro da parte del minore per scelta di quest'ultimo o della famiglia.
14. L'inserimento cessa nei casi di:
- raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto;
 - valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto o verifica di non idoneità del servizio rispetto al bisogno;
 - scarsa e/o non proficua collaborazione della famiglia al progetto condiviso;
 - trasferimento del minore, salvo garantirne la continuità fino alla presa in carico del nuovo Comune, comunque non oltre un mese dal trasferimento.
15. L'integrazione è assicurata solo a minori residenti nel Comune di Barbarano Mossano prima dell'inserimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 328/2000 e dalla normativa regionale. In casi di minore proveniente da altro comune con inserimento già attivo, il S.S.P. si riserva di valutare l'intera situazione al fine della presa in carico in continuità o con attivazione di diverse misure ritenute più adeguate alla nuova situazione.

Art. 34 - INTEGRAZIONE RETTE PER INSERIMENTO DI MINORI, O MADRI CON BAMBINI IN COMUNITÀ SEMIRESIDENZIALI O RESIDENZIALI

1. I servizi residenziali e semi-residenziali per minori e madri con bambini sono finalizzati a sostenere minori singoli, o madri con bambini, con difficoltà psico-sociali ed educative tali da richiedere interventi di protezione o tutela, nell'ambito della consensualità dei genitori o a seguito di un decreto prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria.
2. Si tratta di strutture di tipo comunitario o a caratterizzazione familiare, gestite da organismi del privato sociale, la cui classificazione e il cui funzionamento sono definiti dalla normativa regionale sull'autorizzazione all'esercizio e sull'accreditamento. Ai sensi della normativa regionale vigente, costituiscono servizio residenziale e semi residenziale per minori e mamme con bambini le seguenti tipologie:
- a) Comunità educativa mamma-bambino anche con pronta accoglienza;
 - b) Comunità familiare;
 - c) Comunità educativa per minori;
 - d) Comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
 - e) Comunità educativa diurna per minori/adolescenti;
 - f) Comunità educativa riabilitativa;
 - g) Comunità educativa diurna con modulo psicopatologico;

oltre a nuove unità di offerta eventualmente definite da norme successive all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'inserimento in strutture residenziali ha l'obiettivo di garantire al minore un ambiente idoneo alla sua crescita fisica, psichica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari compromesse. L'accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di seguire il minore nel suo percorso evolutivo e di intervenire, entro quanto previsto dal Progetto Quadro, nel recupero della relazione con i genitori, al fine di favorire il rientro nell'ambiente di vita. Nel caso in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti e l'Autorità Giudiziaria lo disponga, l'inserimento in comunità ha la finalità di accompagnare il minore nella rielaborazione della propria esperienza personale e familiare, in funzione di una possibile accoglienza in un'altra famiglia, alternativa a quella originaria, o di accompagnarlo, se prossimo alla maggiore età, verso un progetto di autonomia personale e socio-economica.

4. In caso di inserimento in comunità che assicurano prestazioni di natura socio-sanitaria destinate a minori affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico, l'onere della retta di inserimento è ripartito tra quota sociale e quota sanitaria nella misura prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza, applicandosi la disciplina convenzionale vigente al momento dell'inserimento,

5. L'inserimento nelle strutture residenziali e semi residenziali avviene con le modalità previste dall'art. 11 e seguenti, previa convocazione di un'Unità Valutativa Multidimensionale che definisce il progetto di inserimento, la decorrenza e la durata, individua la struttura di accoglienza, e determina, se del caso, la ripartizione dei costi sociali e sanitari in relazione ai Livelli Essenziali di Assistenza. Qualora ricorrano condizioni d'emergenza che richiedono il collocamento immediato del minore o di una madre con bambino, anche ai sensi dell'art. 403 del C.C., si procede d'ufficio in pronta accoglienza e l'U.V.M.D. viene convocata successivamente.

6. L'integrazione a carico del bilancio comunale della retta, o se del caso, della quota sociale della retta è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, su relazione del Servizio Sociale Professionale che dà conto dell'istruttoria condotta sulla situazione economico patrimoniale del nucleo di appartenenza del minore; dopo l'ammissione al beneficio il S.P.P. cura le comunicazioni con famiglia.

7. Il Comune integra la retta o, ricorrendo il caso, la quota sociale della retta applicata dalla struttura in percentuale, in base all'I.S.E.E. del nucleo familiare del minore, secondo la seguente tabella:

Valore I.S.E.E. del nucleo	Integrazione della retta o quota sociale da parte del Comune	Valore I.S.E.E. del nucleo	Integrazione della retta o quota sociale da parte del Comune
Da 0 a 20.000,00 €	100%	Da 20.000,01 a 25.000,00 €	90%
Da 25.000,01 a 30.000,00 €	80%	Da 30.000,01 a 35.000,00 €	70%
Da 35.000,01 a 40.000,00 €	50%	Da 40.000,01 a 45.000,00 €	30%
Da 45.000,01 a 50.000,00 €	10%	oltre i 50.000,00 €	0

8. La retta o quota sociale non coperta dal Comune è a carico del nucleo familiare del minore cui il gestore invia apposita fattura mensile.

9. Esclusivamente per situazioni di particolare gravità, valutate dal S.S.P. o da specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), può essere proposta l'integrazione anche in deroga alle fasce I.S.E.E. su indicate, in tal caso la relazione del S.S.P. motiva adeguatamente le ragioni della deroga.

10. Nel caso in cui la famiglia acconsenta all'inserimento ma non presenti l'attestazione I.S.E.E., è tenuta a corrispondere l'intera retta del servizio al gestore.

11. Qualora emergano dall'indagine del S.S.P. sulla situazione economico-patrimoniale del nucleo di appartenenza del minore, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del presente Regolamento, elementi che giustifichino una maggior partecipazione alla spesa da parte della famiglia, il S.S.P. promuove accordi con la stessa, per l'assunzione della spesa, eventualmente se ritenuto necessario, anche mediante piani di rateizzazione del costo con anticipo a carico del bilancio comunale.

12. Nel caso in cui la famiglia non provveda al pagamento delle fatture di pertinenza, l'inserimento è sospeso.

13. Dopo l'ammissione alla compartecipazione comunale, in caso sia prevista o disposta dal S.S.P. una durata dell'intervento oltre l'anno solare di attivazione, l'utente cura l'aggiornamento dell'I.S.E.E. entro il mese di febbraio dell'anno nuovo; il S.S.P. sollecita l'attestazione non pervenuta e in caso di reiterata mancata produzione, dispone la fatturazione dell'intera retta a carico della famiglia.

14. Nel caso di inserimenti in struttura a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il Comune procede anche senza condivisione dell'inserimento con la famiglia; il Servizio Sociale Professionale conduce comunque l'istruttoria sulla situazione economico patrimoniale del nucleo di appartenenza del minore, ai fine per quanto possibile di pervenire alla responsabilizzazione della famiglia e all'assunzione della spesa di competenza di quest'ultima, secondo le disposizioni precedenti.

15. In ogni caso è introitata dal Comune, a titolo di compartecipazione al costo del servizio, qualsiasi indennità a favore del minore, fatta salva una quota franca pari al 20% delle indennità.

16. L'inserimento cessa nei casi di:

- raggiungimento degli obiettivi socio-educativi previsti dal progetto;
- valutazione negativa per mancato raggiungimento degli obiettivi del progetto o verifica di non idoneità della struttura rispetto al bisogno;
- non collaborazione della famiglia al progetto condiviso;
- per raggiunta maggiore età del minore, salva la prosecuzione necessaria a garantirne l'autonomia personale e socio-economica in caso di non possibile recupero della relazione con i genitori.

17. L'integrazione è assicurata solo a minori residenti nel Comune di Barbarano Mossano prima dell'inserimento, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

Art. 35 - INTEGRAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI ANZIANI ED ADULTI

1. Il Comune eroga contributi economici a integrazione delle spese di ricovero in strutture socio-sanitarie semiresidenziali o residenziali di soggetti non autosufficienti per i quali l'intervento si renda necessario o opportuno, pur non avendo mezzi finanziari sufficienti, in tutto o in parte, a coprire i relativi costi.

2. Sono destinatari del contributo:

- a) soggetti di norma ultrasessantacinquenni, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza fisica e/o cognitiva, che necessitano, sulla base della valutazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, di prestazioni di natura sociosanitaria in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- b) soggetti per i quali l'inserimento in un contesto protetto si rende necessario per gravi situazioni di fragilità e marginalità sociale valutate dal Servizio Sociale Professionale.

3. L'integrazione è assicurata solo alle persone residenti nel Comune di Barbarano Mossano prima dell'ingresso in struttura, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 328/2000 e dalla normativa regionale.

4. L'accesso alla misura, attivata ai sensi dell'art. 11 e seguenti, è consentito prioritariamente alle situazioni per le quali è esclusa ogni possibilità di intervento di tipo domiciliare, e/o alle situazioni nelle quali manca una rete familiare ovvero la rete familiare esistente non è in grado di intervenire, secondo la valutazione preliminare condotta dal Servizio Sociale Professionale.

5. Nella valutazione dell'istanza il S.S.P. prende in considerazione, oltre alla situazione economica del destinatario e del proprio nucleo familiare, anche quella della rete familiare, impegnandosi il Comune a integrare la retta nella misura non assunta da altri enti o istituzioni o che non possa essere sostenuta, in tutto o in parte dal beneficiario, dal nucleo convivente o dagli obbligati agli alimenti.

6. E' pertanto onere del richiedente e dei tenuti agli alimenti, nella fattispecie coniuge, figli, e fratelli/sorelle, presentare l'I.S.E.E. valido e aggiornato per agevolare la valutazione preliminare del

- S.S.P., a dimostrazione della impossibilità di provvedere al pagamento della retta senza l'integrazione comunale, così come di ogni documentazione atta a dimostrare la condizione di fragilità o non autosufficienza che determina l'inserimento stesso.
7. I beneficiari di donazione da parte del soggetto richiedente l'intervento, concorrono in prima istanza alla copertura parziale o totale della retta alberghiera per l'ammontare dell'intera donazione; l'interessato è tenuto a dichiarare le eventuali donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio.
 8. Il S.S.P. svolge un'indagine approfondita, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 7 comma 7, non emergenti dalle Attestazioni I.S.E.E. prodotte.
 9. L'integrazione delle spese di ricovero in struttura è di regola esclusa in presenza, in capo al beneficiario e al suo nucleo familiare:
 - di patrimoni mobiliari che consentano la copertura anche solo temporanea delle spese di ricovero, fatta eventualmente salva, in accordo con la persona e la sua rete familiare, una quota da definire in sede progettuale da utilizzare per la copertura delle future spese per le esequie personali;
 - di proprietà immobiliari, salvo specifici accordi tra il richiedente (o chi per esso) e l'Amministrazione comunale circa la destinazione di tali proprietà, da definirsi anche tenendo conto dell'eventuale residenza negli immobili in questione del coniuge o di altri familiari della persona interessata.
 10. La possibile integrazione della retta da parte del Comune è valutata dal S.S.P. esclusivamente per soggetti che presentino un I.S.E.E. socio sanitario pari o inferiore a 15.000,00 euro. Al di sopra di tale soglia non è prevista alcuna compartecipazione dell'ente, fatte salve situazioni di particolare gravità, valutate dal S.S.P. o da specifica Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.), in tal caso la relazione del S.S.P. motiva adeguatamente le ragioni della deroga.
 11. La retta non coperta dal Comune è a carico dell'utente che concorda con la struttura ospitante le modalità di pagamento della propria quota.
 12. Nessuna compartecipazione comunale è disposta in caso di mancata presentazione dell'attestazione I.S.E.E., e l'utente deve farsi carico dell'intera retta.
 13. Ai fini della integrazione comunale il S.S.P. acquisisce d'ufficio, dalla struttura di accoglienza prescelta, l'importo della retta giornaliera o mensile applicata, così come di ogni ulteriore informazione utile a definire il costo del ricovero, nonché la data di possibile accoglienza della persona.
 14. La definizione della misura dell'intervento comunale avviene sulla base della differenza tra il costo della retta annuale applicata dalla struttura (al netto dell'eventuale impegnativa regionale) e le entrate complessive dell'interessato, al netto di una quota franca per le spese personali pari al 20% del trattamento minimo I.N.P.S. Sono fatti salvi particolari accordi assunti con la persona interessata e/o i familiari della stessa, in base ai quali questi ultimi si assumano in tutto o in parte l'onere della copertura delle spese personali.
 15. L'integrazione è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio. Il S.S.P. cura tutte le comunicazioni con il beneficiario, i familiari e la struttura interessata.
 16. Eventuali dichiarazioni mendaci sono motivo di rigetto immediato della domanda ovvero di revoca immediata del beneficio.
 17. L'integrazione comunale viene periodicamente riesaminata anche d'ufficio dal S.S.P., in considerazione di eventuali cambiamenti della situazione sociale, sanitaria, economica e patrimoniale del beneficiario, nonché della situazione economica e patrimoniale dei familiari, cambiamenti che in ogni caso gli interessati sono tenuti a comunicare tempestivamente, pena la sospensione o revoca del beneficio.
 18. L'utente, cura l'aggiornamento dell'I.S.E.E. annualmente entro il mese di febbraio; il S.S.P. sollecita l'attestazione non pervenuta e in caso di reiterata mancata produzione, dispone la fatturazione dell'intera retta a carico dell'utente.
 19. Eventuali dimissioni della persona per motivi comportamentali, interrompono automaticamente l'intervento comunale; la stessa per accedere nuovamente al beneficio in una diversa struttura, può eventualmente presentare una nuova istanza, nella cui valutazione il S.S.P. terrà tuttavia conto delle condotte assunte in precedenza.

Art. 36 - CONTRIBUTI ECONOMICI A COPERTURA DI PROGETTI MULTIDIMENSIONALI CON I SERVIZI SPECIALISTICI DELL’A.U.L.S.S.

1. Il Comune eroga contributi economici a copertura parziale o totale delle spese necessarie alla realizzazione di progetti individualizzati di carattere multidimensionale, che coinvolgono altri servizi sociali e/o socio-sanitari, in particolare i servizi specialistici dell’A.U.L.S.S. rivolti a minori, disabili, soggetti psichiatrici o soggetti in condizione di dipendenza.
2. L’accesso agli interventi di cui al presente articolo avviene di regola sulla base di un apposito progetto definito dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, e dal Servizio specialistico titolare del progetto. L’erogazione del contributo è a favore dell’Ente titolare della gestione del progetto, su presentazione di regolare fattura.
3. L’accesso agli interventi, ad eccezione di quelli disposti da apposito decreto dell’Autorità Giudiziaria, salvo non sia normata da specifica convenzione con il servizio titolare del progetto, è in ogni caso soggetto a valutazione da parte del Comune, tenendo conto delle caratteristiche del caso, secondo le norme contenute negli articoli 25, 26 e 27.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 37 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali acquisiti per l’applicazione delle misure previste dal presente regolamento sono trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dal DGPR 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003.
2. I dati personali potranno essere inseriti all’interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con la normativa in materia.
3. La comunicazione di dati personali, discendente dall’applicazione del presente regolamento, a soggetti pubblici o privati è effettuata, se prevista da specifiche norme o regolamenti o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 38 – ACCESSO AGLI ATTI

1. Il diritto di accesso ai dati e informazioni raccolti e gestiti nell’osservanza del presente regolamento è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalle leggi in materia e dal vigente Regolamento comunale.

Art. 39 – RINVII, ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Veneto, in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Il presente Regolamento, composto da n. 39 articoli, entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale.
3. Sono espressamente abrogati:
 - gli articoli da 1 a 17 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barbarano Vicentino n. 117 del 14/12/1990 e ss.mm. e ii.;
 - gli articoli da 1 a 16 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Mossano n. 37 del 18/07/1991 e ss. mm. e ii.;
 - il Regolamento del servizio Pasti a Domicilio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Barbarano Vicentino n. 14 del 02/05/2017.
4. Cessa altresì di produrre effetti per il futuro, ogni previsione contenuta nei provvedimenti assunti dal Comune di Barbarano Mossano, relativamente alle seguenti misure, ora normate dal presente regolamento: Contributo Bonus idrico, Contributo per doposcuola; Servizio di Home visiting,

Centri estivi, Servizio di trasporto sociale, salvo per quest'ultimo quanto disposto con la determina n. 183 del 02/07/2025, in quanto non in contrasto con l'articolo 21 del presente regolamento.